



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA EP - AREA AMMINISTRATIVA - GESTIONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIREZIONE INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE - BANDITO CON DETERMINA 16372 DELL'11/12/2020, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA G.U. N. 2 DELL'8.01.2021 - CODICE 21296.

La Commissione Giudicatrice del concorso, nominata con determina n. 3318 del 5.3.2021, composta da:

Dott. Quarta Bruno	Presidente
Dott. Degani Marco	Componente
Dott. Loccisano Shiva	Componente
Dott.ssa Zavoli Claudia	Segretaria

comunica le tracce relative alla prima prova.

TEMA n. 1

Un docente del dipartimento di ingegneria presenta un progetto imprenditoriale il cui oggetto di business è un'attività di servizio. Il business si basa su un modello matematico che consente di parametrizzare alcuni Key Performance Indicators (KPI) per la determinazione della sostenibilità ambientale delle imprese a mercato. A fianco di tale servizio è prevista attività di consulenza per il raggiungimento di un miglioramento della sostenibilità delle aziende clienti. Il modello matematico è attualmente installato presso la server farm del dipartimento e nell'ipotesi presentata, il docente, ipotizza di continuare, almeno nelle prime fasi di vita dell'impresa, ad avvalersi di questa infrastruttura.

Il docente intende inoltre stabilire lo spin off presso il dipartimento, ed utilizzare al bisogno degli assegnisti di ricerca che vorrebbe anche assumere in part time nell'azienda.

Il docente si rivolge al TTO di Ateneo chiedendo delucidazione sull'utilizzo del marchio dell'Ateneo che ritiene inseparabile della sua notorietà.

Premessi brevi cenni sulla normativa in tema di creazione di imprese spin-off, il candidato illustri quali punti di attenzione segnalerebbe al docente in questione nella valutazione della proposta imprenditoriale e quali strategie metterebbe in campo per risolvere/prevenire possibili criticità.

TEMA n. 2

Un docente si rivolge dall'ufficio trasferimento tecnologico con la foto riportata sotto.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

A seguito degli approfondimenti intercorsi, si evince che alcuni anni fa, l'azienda "A" ha parzialmente finanziato una borsa di dottorato a favore dell'Ateneo, in quanto interessata alla ricerca.

Successivamente, essendo emerso che il docente era direttamente in trattativa con una seconda azienda "B" per trasferire i risultati della ricerca sui medesimi temi, l'azienda "A" ha contattato il docente per impedire tale cessione minacciandolo di adire alle vie legali.

In contemporanea emerge però che l'azienda "A" sta utilizzando, non solo i risultati della ricerca frutto della precedente borsa di dottorato, ma anche il logo dell'Università.

Il candidato/a è pregato di fare una relazione dettagliata destinata al prorettore alla Ricerca e al trasferimento tecnologico, in copia le strutture dell'amministrazione interessate dall'argomento (che devono essere identificate dal candidato), nella quale indica sia le possibilità di azione da parte dall'Università, sia da parte del docente coinvolto, richiamando i fondamenti legali delle raccomandazioni.

TEMA n. 3

vostra università ed il dirigente vi ha chiesto di effettuare tutti gli approfondimenti necessari per istruire il caso. Il laboratorio, tenuto conto della sua necessità di utilizzare gas, dovrà essere collocato in una zona ambita del dipartimento.

La proposta pervenuta identifica i seguenti elementi essenziali:

- attrezzature A, B, C messe a disposizione dall'azienda (ad uso esclusivo del laboratorio congiunto) per un valore di €120.000;
- attrezzature X, Y, Z messe a disposizione dall'università (ad uso esclusivo del laboratorio congiunto) per un valore di €200.000;
- budget per la ricerca messo a disposizione dall'azienda € 200.000/anno;
- il personale coinvolto è previsto nella seguente composizione: 3 assegnisti di ricerca dell'Università e 2 ricercatori dell'azienda.

E' richiesto di preparare una relazione per la Direzione Generale, nella quale siano presenti almeno i seguenti elementi, oltre ad ogni altro ritenuto utile:

- elenco delle verifiche da effettuare (anche attraverso il ricorso ad altre strutture dell'università) e ragioni/obiettivi dell'approfondimento;
- tipologia di accordo da proporre ed elementi essenziali dello stesso (indicando eventuali opzioni alternative e rischi/opportunità in relazione alle stesse).

La Commissione comunica le tracce relative alla seconda prova.

TEMA n. 1

Viene fornita la bozza di "Research Agreement" allegata.

Si immagini la seguente situazione: la proposta è pervenuta al Dirigente da parte di un docente dell'Ateneo, come proposta formulata da un'azienda con cui il docente è fortemente interessato a collaborare. Al candidato è stato chiesto, dal Dirigente, di analizzare la proposta contrattuale ed esprimere un parere circa la possibilità di sottoscrivere il contratto.

Peraltro, dalle prime discussioni con i docenti coinvolti, si evince che una parte pregressa della ricerca è stata svolta da dottorandi di ricerca con borse finanziate da imprese. Attualmente i dottori di ricerca non sono purtroppo più rintracciabili.

Ciascun candidato dovrà prepararsi a presentare al proprio Dirigente, succintamente e attraverso la redazione di una presentazione power point, i seguenti punti:

- i contenuti essenziali della bozza di accordo;
- punti di forza e di debolezza della bozza come formulata;
- identificazione dei rischi maggiori da contenere nel caso si firmasse il contratto per l'università;
- modifiche ritenute essenziali, fornendone adeguata motivazione.

TEMA n. 2

Viene fornita la bozza di "Research Agreement" allegata.

Si immagini la seguente situazione: la proposta è pervenuta al Dirigente da parte di un docente dell'Ateneo, come proposta formulata da un'azienda con cui il docente è interessato a collaborare. Il campo di ricerca oggetto del contratto è l'area di competenza storica del docente, area nella quale l'Ateneo ha già depositato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

alcuni brevetti relativi a tecnologie che potrebbero in un futuro non lontano divenire oggetto di un progetto di spin-off a cui il docente sta lavorando da un po' di tempo. Al candidato è stato chiesto, dal Dirigente, di analizzare la proposta contrattuale ed esprimere un parere e proposte per sottoscrivere il contratto pur riservandosi la possibilità di costituire in seguito uno Spin Off.

In particolare, ciascun candidato dovrà prepararsi a presentare al proprio Dirigente succintamente e attraverso la redazione di una presentazione power point, i seguenti punti:

- i contenuti essenziali dell'accordo;
- punti di forza e di debolezza della proposta come formulata;
- un parere specifico circa le condizioni relative alla gestione dei risultati della ricerca e, ove opportuno, una controproposta dei termini essenziali da proporre all'azienda, nella forma di "business terms", per la gestione dei risultati che tuteli gli interessi dell'Ateneo e del docente nel quadro sopra descritto.

TEMA n. 3

Un gruppo di docenti strutturati, un assegnista e 2 dottorandi si presentano all'ufficio trasferimento tecnologico con la volontà di creare un'azienda per sfruttare un brevetto depositato a nome dell'università. Dalle mail da loro inviate si evince che:

- avrebbero il materiale per un secondo brevetto che intendono depositare a nome dell'azienda;
- che la ricerca di questo brevetto è stata finanziata da un programma EU non specificato;
- che intendono chiedere che la società sia insediata presso l'università in una zona tecnica coerente con l'attività oggetto dell'impresa;
- che considerano naturale utilizzare il nome e logo dell'università per la loro promozione;
- che degli investitori esterni intenderebbero finanziare la società acquisendo circa il 60% del capitale sociale;
- che l'entrata nel capitale dell'università sarebbe auspicabile e che il capitale iniziale previsto sarebbe di circa 250k€;

Con la finalità di presentare il caso al Dirigente, vi è chiesto di preparare una presentazione power point che inquadri compiutamente il caso e preveda una serie di domande da rivolgere al gruppo di ricercatori, supportandole con gli appositi riferimenti di legge, e illustrando gli eventuali scenari conseguenti alle possibili risposte.

Come quadro regolamentare di riferimento, entro cui inquadrare lo svolgimento della prova, vengono allegati: i) il Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale; ii) il Regolamento in materia di nuova imprenditorialità, Spin Off e Start-up e iii) le Linee guida sull'uso del marchio di Ateneo e sulla gestione delle sponsorizzazioni dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Milano,

La Commissione

Dott. Quarta Bruno - Presidente

Dott. Degani Marco - Componente

Dott. Loccisano Shiva - Componente

Dott.ssa Zavoli Claudia - Segretaria

RESEARCH AGREEMENT

BETWEEN :

Hereafter called “UNIVERSITY ”

AND:

Hereafter called “COMPANY”,

Hereinafter jointly referred to as the “Parties”

RECITALS:

WHEREAS, the research teams of Prof. xxxxxxxx, professor at UNIVERSITY, has accumulated considerable expertise regarding machine learning and computer vision (hereinafter “UNIVERSITY TECHNOLOGY”);

WHEREAS, COMPANY is a for-profit company having expertise in CMOS imaging and sensing solutions (hereinafter “COMPANY TECHNOLOGY”);

WHEREAS, COMPANY wishes to entrust UNIVERSITY with the performance of a research program using UNIVERSITY and COMPANY TECHNOLOGIES, as more particularly set out in ANNEX A, and UNIVERSITY wishes to perform the same (hereinafter the “RESEARCH”);

WHEREAS the RESEARCH shall be conducted under the supervision of Prof. XXXXX, Professor of UNIVERSITY;

WHEREAS Parties wish to set out the terms and conditions for the performance of said RESEARCH.

IT HAS BEEN AGREED AS FOLLOWS:

1. Definitions

For purposes of this Agreement, the following terms, whether used in singular or in plural, shall have the following meanings:

- 1.1. “AFFILIATE” shall mean any entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with a Party to this agreement; the term ‘control’ as used herein shall mean the possession of the power to direct or cause the direction of the management and the policies of an entity, whether through the ownership of a majority of the outstanding voting securities or by contract or otherwise.

- 1.2. “BACKGROUND” shall mean all Industrial Property Rights, Intellectual Property Rights and any other intangible assets protected in accordance with national, EC and international regulations regarding intellectual and industrial property held by each Party at the EFFECTIVE DATE, before the start of the activity.
- 1.3. “SIDEGROUND”: shall mean all Industrial Property Rights, Intellectual Property Rights and any other intangible assets protected in accordance with national, EC and international regulations regarding intellectual and industrial property, implemented or, nevertheless, achieved by a party during the term of this Agreement, but not pursuant to the execution thereof.
- 1.4. “EFFECTIVE DATE” shall mean April 1st, 2021.
- 1.5. “INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS”: shall mean the rights protected by the rules laid down by Leg. Dec. no. 30 of February 10 2005 and subsequent amendments, namely the Italian Code of Industrial Property (“Codice di Proprietà Industriale” - C.P.I.) concerning brands and other distinctive signs, in actual existence, geographical indications, denominations of origin, works of industrial design, inventions, utility models, topographies of semiconductor products, classified corporate information (KNOW HOW), and new plant varieties and any equivalent or related rights protected in accordance with other national, EC or international regulations.
- 1.6. “INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS”: shall mean the rights protected by the rules laid down by Leg. Dec. no. 633 of April 22, 1941 – Protection of copyright and other rights and related rights – and subsequent amendments concerning intellectual works concerning literature, music, figurative art, architecture, theatre and cinematography, including computer programmes, databases and works of industrial design and any equivalent or related rights protected in accordance with other national, EC or international regulations.
- 1.7. “MATERIAL” shall mean the material necessary to the performance of the RESEARCH, of which the quantity and delivery place are specified in a written request addressed by UNIVERSITY to COMPANY.
- 1.8. “RESEARCH PROGRAM” shall mean the comprehensive program and plan for the RESEARCH under the Agreement attached hereto as ANNEX A.
- 1.9. “RESULTS” shall mean all assets, both tangible and intangible, as well as all knowledge or information arising from carrying out the research activities, covered by this Agreement and by reason thereof.

2. Object

COMPANY hereby appoints UNIVERSITY, and UNIVERSITY accepts such appointment to perform the RESEARCH under the scientific direction of Prof. XXXXX (hereafter called “Scientific Responsible”), upon the terms and subject to the conditions of the present Agreement.

3. Initial term / Extensions

The RESEARCH shall begin on the EFFECTIVE DATE and, unless the Agreement is terminated earlier pursuant to Article 14, end **12 months** thereafter (hereafter “Term”), provided that the RESEARCH PROGRAM as envisaged in ANNEX A is completed by such date. As soon as reasonably practicable upon a party becoming aware that the RESEARCH PROGRAM is unlikely to be completed by such date, such party will notify the other party and the parties will discuss and agree in good faith how to best to achieve the timely completion the RESEARCH PROGRAM. COMPANY shall have the option to extend the Term by an additional 12 months period (hereafter “Extension”) provided that COMPANY gives written notice of its exercise of such option to the UNIVERSITY not less than three (3) months prior to the end of the Term, and the University will send written acceptance. The RESEARCH budget for the Extension shall not exceed the RESEARCH budget for the Term, as stated in section 6.1.

4. Performance of RESEARCH

- 4.1. UNIVERSITY shall perform the RESEARCH in accordance with the RESEARCH PROGRAM.
- 4.2. UNIVERSITY shall use reasonable efforts consistent with professional standards to carry out the RESEARCH and achieve its objectives, without guaranteeing this result.
- 4.3. The Scientific Responsible shall be reasonably available, both in person and by telephone, to consult with COMPANY or its contractors regarding the performance of the RESEARCH and arrange for COMPANY to have reasonable access to the facilities of UNIVERSITY where the RESEARCH is being conducted.

5. Records and Reports

- 5.1. UNIVERSITY shall prepare and maintain records, including signed laboratory notebooks maintained in accordance with good scientific practice, containing or describing all RESULTS.
- 5.2. UNIVERSITY shall furnish during the RESEARCH term reports describing the progress of the RESEARCH according to the specifications of ANNEX A.
- 5.3. During the RESEARCH term, COMPANY shall have reasonable access to such research records.

6. Research Funding

- 6.1. The RESEARCH shall be conducted by post-doctoral researchers full-time, for twelve consecutive months with access to the UNIVERSITY’s computational resources and the necessary state-of-the-art. The RESEARCH shall be funded by COMPANY, being understood that the RESEARCH budget shall not exceed 100.000 € **VAT excluded**, without prior written agreement of COMPANY.
The amount will be paid within 30 days calculated from the date the invoice is received. Electronic invoices, in implementation of the provisions of L. 205/2017, will

be sent through the interchange system (SDI code 0000000) by the Department in the following terms:

- First instalment for € 50.000 plus VAT within 30 days from 1st June 2021;
- Second instalment for € 50.000 plus VAT within 30 days from 1st September 2021.

Payments by COMPANY to UNIVERSITY shall be made on the following account, with mention of this Agreement :

Beneficiary Name: Department of XXXXXXXX – UNIVERSITY di City
Bank Name: [
IBAN: IT 25 X XXXXXXXXXXXXXXXX]

6.2. The sums paid shall be used according to the budget included in the RESEARCH PROGRAM.

7. Publications

UNIVERSITY undertakes to keep confidential and not (without the prior written consent of COMPANY) to disclose the RESULTS to any third party, as well as to any of its employees and students who are not directly and necessarily involved in the performance of the RESEARCH and bound to UNIVERSITY by obligations of confidentiality similar and no less restrictive to those in this Agreement. A Party may freely disclose and publish any RESULTS which do not give rise to proprietary rights such as Industrial Property Rights or Intellectual Property Rights provided that such disclosure or publication does not incorporate any other confidential information of the other Party.

8. Supply of MATERIAL

During the RESEARCH, COMPANY shall provide UNIVERSITY at no cost with MATERIAL for the purposes of the RESEARCH. Any MATERIAL not used for the performance of the RESEARCH at the expiration or the termination of the RESEARCH term shall be returned to COMPANY, unless instructed otherwise.

9. RESULTS, BACKGROUND and SIDEGROUND

9.1 Subject to article 9.3 below, COMPANY shall own all right, title and interest in the RESULTS (including any INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS or INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS regarding computer programmes and works of industrial design therein) (the “COMPANY RESULTS”) which, for the avoidance of doubt, shall include but not be limited to pure numerical methods developed by COMPANY. UNIVERSITY shall, and shall procure that its employees and students involved in the performance of the RESEARCH, promptly execute such documents and perform such acts as may reasonably be required by COMPANY for the purpose of giving full effect to COMPANY’s ownership of COMPANY RESULTS in accordance with this article 9.

9.2 UNIVERSITY undertakes to promptly communicate any RESULTS achieved to COMPANY. In particular, UNIVERSITY shall communicate any RESULTS that

may give rise to registrable Industrial Property Rights or Intellectual Property Rights regarding computer programmes and works of industrial design, within 30 days of achieving them and shall collaborate with COMPANY in assessing the existence of the necessary requirements for patenting/registration of these RESULTS.

- 9.3 In the event that the parties identify a potentially patentable invention within the COMPANY RESULTS (an “INVENTION”), the UNIVERSITY and COMPANY shall initially have joint ownership of the INVENTION. The COMPANY may express its interest in filing a patent application based on the INVENTION within 3 months of the identification of the INVENTION.
- 9.4 If the COMPANY elects to file a patent application on an INVENTION, subject to article 9.5, it has the right to decide on every aspect concerning such application and will bear all related expenses. In particular, COMPANY will have sole discretion as to the patent offices at which the patent application is filed.
- 9.5 The first patent application for any INVENTION (the “INITIAL APPLICATION”) shall be filed jointly in the names of UNIVERSITY and COMPANY. As soon as reasonably practicable and in any event within 90 days of the filing date, UNIVERSITY shall, by written act and without any additional charge to COMPANY, transfer all of its rights, title and interest in and to the INITIAL APPLICATION to COMPANY. The transfer shall include, without limitation, all rights in and to the INVENTION and any product resulting from the INVENTION, all rights to claim priority from the INITIAL APPLICATION and all rights to any subsequent patent application or other INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT or INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT regarding computer programmes and works of industrial design. The UNIVERSITY will sign, or procure the signature of any relevant inventor or other relevant person for, any document required for the filing, prosecution or transfer of the INITIAL APPLICATION or any subsequent patent application without any undue delay and no later than 30 days after receiving such document for signature from COMPANY.
- 9.6 The COMPANY shall register its full acquisition of the INITIAL APPLICATION with the relevant patent office after publication of the INITIAL APPLICATION. COMPANY shall incur all related costs other than those incurred due to UNIVERSITY’s undue delay as set out in article 9.5.
- 9.7 The COMPANY shall have the sole right and discretion: (i) to file in its own name any subsequent patent application or other type of INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT or INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT claiming priority to the INITIAL APPLICATION; and (ii) to pursue or allow to lapse the INITIAL APPLICATION after its publication and/or any subsequent patent application or other type of INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT or INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT claiming priority to the INITIAL APPLICATION.
- 9.8 In the event that COMPANY does not express an interest to file a patent application on an INVENTION in accordance with article 9.3, UNIVERSITY may serve written notice on COMPANY of its intention to make such filing in UNIVERSITY’s sole name and at its sole cost. COMPANY shall respond to such notice within 15 days electing either to (i) claim the INVENTION itself and make an INITIAL

APPLICATION in accordance with article 9.5; or (ii) allow the UNIVERSITY to proceed as intended. If no response is received by COMPANY within 15 days of receipt of UNIVERSITY's notice, UNIVERSITY may proceed as per its notice. COMPANY shall, by written act and without any additional charge but at UNIVERSITY's cost, transfer to UNIVERSITY all of its right, title and interest in and to a patent application on an INVENTION made by UNIVERSITY in accordance with this article 9.8 ("UNIVERSITY APPLICATION").

- 9.9 With effect from the date of filing of any UNIVERSITY APPLICATION, UNIVERSITY shall grant to COMPANY and its AFFILIATES a worldwide non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable, transferable, sub-licenseable license to use the relevant INVENTION for any products and services. UNIVERSITY undertakes not to sell or license any patents resulting from or claiming priority to a UNIVERSITY APPLICATION to third parties operating in the same sector as COMPANY without consent of COMPANY. The sale of any such patents shall always be conditional on the third party's written acknowledgement of the prior rights of use granted to COMPANY and its AFFILIATES.
- 9.10 Notwithstanding UNIVERSITY's joint ownership of an INVENTION in accordance with article 9.3, UNIVERSITY shall have no right to use or license third parties to use any COMPANY RESULTS except as expressly set out in this article 9.10. UNIVERSITY may use COMPANY RESULTS (i) during the term of this Agreement for the purposes of the RESEARCH and; (ii) during and after the term of this Agreement, but subject to the confidentiality obligations currently in force, for internal research and teaching purposes.
- 9.11 Moral rights of inventors are guaranteed in accordance with applicable legislation. UNIVERSITY acknowledges that no further remuneration or compensation other than that provided for in this Agreement is or may become due to UNIVERSITY in respect of the performance of its obligations under this clause 9 (including, for the avoidance of doubt, in respect of payments to inventors).
- 9.12 Each Party remains the owner of its own BACKGROUND and SIDEGROUND. Save for the limited rights to use expressly set out herein, the Parties agree that nothing in the AGREEMENT shall transfer any right regarding one Party's BACKGROUND or SIDEGROUND to another.
- 9.13 Each Party grants to the other Party a limited, royalty free right to use its relevant BACKGROUND during the term of the RESEARCH for the sole purpose of carrying out the RESEARCH with the express prohibition of sublicensing or transferring such right to third parties for whatever reason except as expressly set out in this article 9.14. Neither Party's SIDEGROUND may be used by the other Party without express written authorisation of the owner.
- 9.14 Notwithstanding article 9.13, to the extent that UNIVERSITY BACKGROUND is incorporated into RESULTS by UNIVERSITY, UNIVERSITY hereby grants to COMPANY a worldwide, non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable, transferable, license to use such UNIVERSITY BACKGROUND to the extent necessary for COMPANY and its AFFILIATES to use or exploit (commercially or

otherwise) the RESULTS with effect from the date of creation of such RESULTS.

Neither Party's SIDEGROUND may be used by the other Party without express written authorisation of the owner. UNIVERSITY will not incorporate its own SIDEGROUND into the RESULTS without prior written consent of COMPANY.

10. Confidentiality

The parties acknowledge the reserved nature of any confidential information exchanged during the execution of this Agreement. The exchange of such information will be governed by a Non Disclosure Agreement ,that will be signed immediately after this contract, which will be considered being an integral part of this Agreement. The parties agree that the COMPANY'S TECHNOLOGY and the RESULTS are confidential information of the COMPANY.

11. Representations and warranties

Each Party represents and warrants that it has the full corporate power and authority to enter into the Agreement, that the Agreement constitutes the binding legal obligation of such Party, and that the execution and performance of the Agreement by such Party, as far as we know in good faith, will not violate or conflict with any other agreement to which such Party is a party or by which it is bound or with any law, rule or regulation applicable to such Party.

12. Disclaimer

- 12.1. Except as otherwise expressly set forth in the Agreement, neither COMPANY, UNIVERSITY nor any of their respective trustees, directors, officers, employees or AFFILIATES make any representations or extend any warranties of any kind, either express or implied, including but not limited to warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, validity of patent rights claims issued or pending, and the absence of latent or other defects, whether or not discoverable.
- 12.2. Neither Party nor its trustees, directors, officers, employees or AFFILIATES shall be liable for incidental or consequential damages of any kind, including economic damage or injury to property and lost profits, regardless of whether such Party is advised, has other reason to know, or in fact does know of the possibility.
- 12.3. No provision of the Agreement shall be interpreted as a declaration or guarantee by any of the Parties that the exploitation of the RESULTS does not infringe as far as you know in good faith, , intellectual property rights of third parties. Notwithstanding the foregoing, UNIVERSITY shall, and shall procure that its employees and students (including, without limitation, the INVESTIGATOR(S)), not provide any information or RESULTS to COMPANY in the knowledge that such information or RESULTS contravene third party intellectual property rights.

13. Termination

- 13.1. In the event that either Party breaches any provision of the Agreement, the other Party may terminate the Agreement with a sixty (60) day-written notice sent by registered letter to the Party in breach, if the Party in breach has not cured its breach within

these sixty (60) days from the receipt of the notice to cure such breach from the non-defaulting Party. In addition, either Party may terminate the Agreement with a forty-five (45) day-written notice sent by registered letter if the employee-employer relationship between the INVESTIGATOR(S) and UNIVERSITY ceases unless UNIVERSITY is able to provide for a proper replacement of the INVESTIGATOR(S) which is approved in writing by the Company.

13.2. In case of termination of the Agreement according to article 13.1., UNIVERSITY shall be entitled to receive payments from COMPANY for the activities implemented until the termination of the Agreement. For this purpose, UNIVERSITY will submit to COMPANY a written account of all reasonable expenditures incurred up to the date of the notice of termination and all reasonable expenditures to which UNIVERSITY is irrevocably committed up to the date of termination and will provide proof of such expenditures or commitments to expenditures.

13.3. Termination of the Agreement shall not affect either Parties’ rights or obligations under Articles 7, 8, 9 and 10 of the Agreement.

14. Notices and other communications

Any notice or other communication required by the Agreement shall be sufficiently made or given on the date of mailing if sent by certified first class mail, postage prepaid or facsimile transmission, which is acknowledged by the receiving Party, addressed to the Parties at their address below or as they designate by written notice to the other:

If to COMPANY:

COMPANY Europe B.V.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, United Kingdom,

For the attention of XXXXXXXXXXXX, Managing Director, Corporate Alliances & Investments.

E-mail: XXXXXXXXXXXX
With a copy (which shall not constitute notice) to

If to UNIVERSITY:

- o Scientific Responsible: UNIVERSITY di City XXXXX – Tel. XXXXX – email: XXXX
- o Administrative Officer: UNIVERSITY di City XXXXXXXXXXXx

15. Miscellaneous provisions

15.1. Entire Agreement. The Agreement sets forth the entire understanding between the Parties concerning the subject matter hereof. No amendments, modifications or supplements to this Agreement may be made, except by means of a written document which is signed by authorized representatives of both Parties.

15.2. Severability. The provisions of the Agreement are severable. If any provisions of the Agreement are determined invalid or unenforceable under any controlling body of law, such invalidity or unenforceability shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions.

15.3. Waiver. The failure of a Party to assert a right or insist upon compliance with any term or condition of the Agreement shall not constitute a waiver of that right or excuse a similar subsequent failure to perform any such term or condition by the other. All waivers of any right under the Agreement to be effective must be in writing.

15.4. Use of Names. No Party shall use, either directly or indirectly, the name of any other Party, or any of their officers, employees, students or board members in any publicity or advertising unless a copy is submitted to and approved in writing by the other Parties.

15.5. Assignment. Neither Party shall have the right to assign the Agreement without the prior written consent of the other Party, except that either Party may assign the Agreement to an AFFILIATE or to a successor in interest or transferee of all or substantially all the assets of such Party. Any such successor or permitted assignee of a Party's interest shall in writing expressly assume and agree to be bound by all the terms and conditions of the Agreement.

Force Majeure. Neither Party shall be liable to the other Party for any failure or delay in performance of any obligation under the Agreement (other than the payment of amounts due) if the failure is caused by fire, explosion, flood, earthquake, peril of the sea, strike or lockout, embargo, civil commotions, riots, wars, weather, governmental laws, orders or restrictions, national or regional emergencies, strikes, labor stoppages or slowdowns or other industrial disturbances, shortage of adequate power, materials or transportation facilities or any similar cause beyond such Party's reasonable control, provided that the Party claiming this exception has exerted all reasonable efforts which does not include the settlement of strikes or labor controversies to avoid or remedy such event and provided such event does not extend for more than the later of six (6) months or the amount of time during which the affected Party is exerting all reasonable efforts to remedy the *force majeure* condition.

Protection of health and safety at work. In order to ensure the protection of the health and safety of the staff involved in the activities referred to in this Agreement, the Parties undertake, each to the extent of its competence, to comply with the obligations laid down in the relevant D. Lgs. No. 81 of 09/04/2008 and s.m.i. or equivalent applicable legislation. The Parties are responsible for the implementation, in their own premises and laboratories, of the measures of prevention and protection of health and safety at work, as provided by the D. Lgs. No. 81 of 09/04/2008 and s.m.i. or equivalent applicable legislation.

For the purposes of applying the existing provisions on prevention, protection and hygiene at work, Employers of both Parties undertake to provide their workers with comprehensive health and safety training in the workplace and adequate health surveillance in relation to all risks to which they are exposed.

In the event of access to the premises and laboratories of the UNIVERSITY by employees, collaborators or staff in any case defined pursuant to art. 2 paragraph 1 letter a) of said

Decree, related to the Company, the Company itself must provide:- a declaration of suitability for the job;

- copy of the certificates of general and specific training;
- the job-risk card,
- relating to the activity carried out by the staff concerned.

UNIVERSITY will undertake to provide the Company's personnel with information related to the specific risks present at its premises, the prevention and protection measures, including emergency and evacuation procedures, training on the correct use of work equipment related to activities covered by the Agreement and adequate personal protective equipment. Whenever activities should undergo changes requiring an update in the risk assessment, the UNIVERSITY will be responsible for updating the above information, communicating it to the Company's Prevention and Protection Service. Reciprocally, the Company will provide for the provisions of this point, in case of access to the Company's workplaces by employees, collaborators or other personnel, however defined pursuant to art. 2 c. 1 letter a) of Legislative Decree 81/2008 and subsequent amendments, of the UNIVERSITY.

The UNIVERSITY and the Company undertake to ensure the compliance of their premises, spaces and equipment, made available for carrying out the activities provided for by the Agreement, with current regulations on health and safety in the workplace.

The personnel concerned shall comply with the disciplinary and safety regulations in force at the places of performance of the activities related to the collaboration referred to in the Agreement in compliance with the rules for the safety of workers and the provisions of Head of the Prevention and Protection Service.

In case of temporary transfer of machines / equipment / plants owned by one Party to the other for joint research purposes, the transferring Party must verify the compliance of the assets transferred with the requirements referred to in Articles 70-72 of Legislative Decree 81/08 and subsequent amendments or equivalent applicable legislation and it will be the responsibility of the receiving structure to adopt suitable prevention and protection measures.

Without prejudice to the provisions of the previous paragraphs, the employers of UNIVERSITY and the Company, pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 81/08 and subsequent amendments, undertake to promote cooperation and coordination in order to guarantee the protection of health and safety for the activities carried out by third parties at the premises and laboratories of their own pertinence. The exchange of information must take place through the Prevention and Protection Services of the Parties and specifically:

- UNIVERSITY di City - Prevention and Protection Service, mail
- Company - Prevention and Protection Service,

Use of distinctive signs of the Parties. This Agreement does not give either Party the right to use any trade name or trade mark of the other Party, or anything similar to the foregoing,

16. Governing law

This Agreement shall be construed, governed, interpreted and applied according to the English law.

Any disputes concerning the interpretation or execution of this Agreement will be settled amicably between the parties.

Where it is not possible to reach an agreement in accordance with the previous paragraph, the court with exclusive jurisdiction to settle any dispute relating to the validity, interpretation, execution or the termination of the Agreement, are the courts of England and Wales.

The exchange of copies of this Agreement and of signature pages by electronic image scan transmission in .pdf format shall constitute effective execution and delivery of this Agreement.

For UNIVERSITY

For COMPANY

-

**ANNEX A : RESEARCH PROGRAM AND RESEARCH
BUDGET**

Regolamento in materia di Proprieta' Industriale e Intellettuale dell'Universita' di Bologna

Emanato con D.R. n. 269 del 15/04/2014 - integrato con le modifiche apportate con D.R. n 345 del 06/03/2018 e con le modifiche apportate con D.R. 1252 del 20/06/2019

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa, aggiornato al 17/09/2019)

Titolo I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale)

Art. 4 (Competenze)

Art. 5 (Ambito di applicazione del Regolamento)

Titolo II (TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE)

Art. 6 (Titolarietà dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali)

Titolo III (GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE)

Art. 7 (Riservatezza)

Art. 8 (Comunicazione)

Art. 9 (Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo)

Art. 10 (Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo)

Art. 11 (Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura)

Art. 12 (Ripartizione dei proventi)

Art. 13 (Knowledge Transfer Office (KTO))

Titolo IV (DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 14 (Entrata in vigore e abrogazioni)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,

- considerato che l'art. 1.4 del vigente Statuto di Ateneo indica tra i principi costitutivi cui deve essere informata l'attività dell'Ateneo stesso quello di garantire l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società,

- considerato che, ai sensi dell'art. 3.3, lett. a), del vigente Statuto di Ateneo, quest'ultimo si adopera al fine di stipulare accordi di programma, contratti o intese specifiche, anche per lo svolgimento di attività economiche, con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali,

- tenuto conto che gli accordi di programma, i contratti e le intese di cui al punto precedente possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e, pertanto, condurre alla realizzazione o al conseguimento di risultati protetti dall'ordinamento giuridico mediante l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale,

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- ritenuto che la corretta gestione della proprietà industriale e intellettuale sulle conoscenze e, più in generale, sui risultati dell'attività di ricerca svolta, deve considerarsi uno strumento fondamentale non solo al fine di promuovere tale attività di ricerca, ma anche al fine di valorizzarla adeguatamente,
- considerato che l'art. 35.7 del vigente Statuto di Ateneo rinvia ad apposito regolamento la disciplina delle privative industriali, adotta il presente Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:

- a) "Ateneo": l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
- b) "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia (i) posta in essere nell'ambito di contratti, programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture, indipendentemente dalla fonte del finanziamento, inclusi progetti o programmi autonomamente presentati da assegnisti, dottorandi o altri Ricercatori di cui alla lett. g) del presente articolo, dopo che essi siano stati approvati dall'Ateneo o da una delle sue Strutture (anche "Attività di Ricerca Vincolata" ai sensi della lett. i) del presente articolo) o (ii) condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso¹;
- c) "Beni Immateriali": i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale;
- d) "Clausole Standard": clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà intellettuale e industriale da applicare nei contratti di consulenza e ricerca commissionata, nei contratti di finanziamento di borse di dottorato o in altre fattispecie comunque deliberate dagli Organi Accademici²;
- e) "Diritti di Proprietà Intellettuale": i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;
- f) "Responsabile Scientifico": il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle attività di ricerca finanziate nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura per conto di questi ultimi, o comunque dell'Attività di Ricerca Vincolata³;
- g) "Ricercatori": i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori ed esperti linguistici, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado;
- h) "Strutture": i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto;
- i) "Attività di Ricerca Vincolata": l'Attività di Ricerca come definita alla lett. b), (i), del presente articolo, esclusi i tirocini curriculari, i tirocini per prova finale di laurea e altre attività formative degli studenti, nonché escluse le tesi di laurea degli studenti, salvo che rientrino in contratti, programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture⁴.

Art. 3 – Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale

1. Anche in adesione ai principi espressi nella Carta europea dei ricercatori, l'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà industriale e intellettuale mediante l'adozione di regolamenti,

delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui i Ricercatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 4 – Competenze

1. Quando i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all'Ateneo, la relativa attività di gestione, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dall'amministrazione generale dell'Ateneo.

Art. 5 – Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai Ricercatori dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali, come definiti dall'articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca.

Titolo II

TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 6 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo o al Ricercatore che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o dal contratto che disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l'Ateneo.

2. In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo quando l'Attività di Ricerca:

- a) sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, o
- b) sia realizzata nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, o
- c) sia comunque oggetto di Attività di Ricerca Vincolata, indipendentemente dalla fonte interna o esterna del finanziamento⁵.

Titolo III

GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 7 – Riservatezza

1. Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.

2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:

- a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
- b) impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi;

3. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:

- a) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
- b) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
- c) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;

d) le informazioni che il Ricercatore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

Art. 8 – Comunicazione

1. Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale come definito dall'articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, che sia potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, ne darà pronta comunicazione al Knowledge Transfer Office (KTO), nonché, qualora il Bene Immateriale sia realizzato o conseguito nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura o comunque nell'ambito di Attività di Ricerca Vincolata, al Responsabile Scientifico⁶.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Knowledge Transfer Office (KTO), eseguita una preliminare verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale⁷:

a) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo, potrà valutarne la valorizzazione nell'interesse dell'Ateneo e del Ricercatore stesso, secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente Regolamento⁸;

b) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino al Ricercatore, potrà esercitare i diritti patrimoniali previsti dall'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 6 del presente Regolamento, al fine di favorire un'adeguata valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo incentiva il trasferimento a proprio favore dei Diritti di Proprietà Intellettuale che siano attribuiti a titolo originario in capo ai Ricercatori.

2. Il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo avviene sempre su base volontaria. A questo fine il Ricercatore propone all'Ateneo il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante invio di un apposito modulo al Knowledge Transfer Office (KTO). L'Ateneo ha in ogni caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di trasferimento che provenga da un Ricercatore⁹.

3. Qualora l'Ateneo decida di accettare la proposta, sottopone al Ricercatore un idoneo contratto di trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale. La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei Beni Immateriali avviene secondo i principi dettati all'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 10 – Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo

1. Ove i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale siano stati trasferiti da un Ricercatore all'Ateneo ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, l'Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla sua valorizzazione.

2. Nel caso in cui l'Ateneo non proceda per un periodo di cinque anni dal trasferimento ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un motivo legittimo, il Ricercatore può risolvere il contratto di trasferimento riacquisendo la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale trasferiti per il tramite dello stesso.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Ricercatore che intenda valersi della facoltà di risolvere il contratto di trasferimento è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Ateneo eventuali spese documentate

sostenute per la protezione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento nonché a corrispondere all'Ateneo il canone di cui all'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Contratti, programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura¹⁰

1. In caso di Attività di Ricerca Vincolata, il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che i Ricercatori coinvolti nell'Attività di Ricerca provvedano agli adempimenti previsti in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale dai contratti, programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura, prendendo opportunamente contatto a tal fine con il Knowledge Transfer Office (KTO).

Art. 12 – Ripartizione dei proventi

1. Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde i proventi derivanti dall'attività di valorizzazione, ovvero i corrispettivi fissi e/o variabili derivanti da accordi di valorizzazione dei Beni Immateriali, secondo la seguente ripartizione¹¹:
 - (a) il 50% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione al Ricercatore;
 - (b) il 20% dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione alla Struttura cui il Ricercatore afferisca al momento del deposito della domanda di brevettazione o di registrazione ovvero, in mancanza, al momento della comunicazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. La percentuale è aumentata al 25% qualora il Bene Immateriale sia conseguito nell'esecuzione di un contratto di ricerca commissionata i cui principi siano conformi alle Clausole Standard.Le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale. Gli oneri a carico ente sui corrispettivi spettanti al Ricercatore graveranno proporzionalmente sulla quota di proventi spettanti all'Ateneo e alla Struttura.
2. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale spettino a più Ricercatori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel contratto di trasferimento di cui all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento ovvero, in difetto, in parti uguali.
3. Quando un Ricercatore proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione di un Bene Immateriale dei cui Diritti di Proprietà Intellettuale sia titolare, il Ricercatore medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 30/2005, è tenuto a corrispondere all'Ateneo il 50% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un programma per elaboratore, una banca di dati, un'opera del disegno industriale o un progetto di lavori di ingegneria, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo.

Art. 13 Knowledge Transfer Office (KTO)

1. Al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dai Ricercatori nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo mette a disposizione dei Ricercatori i servizi del Knowledge Transfer Office (KTO).
2. Possono usufruire dei servizi del Knowledge Transfer Office (KTO):
 - a) i Ricercatori che abbiano realizzato, o comunque conseguito, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca, Beni Immateriali i cui Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento;
 - b) i Ricercatori che abbiano trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.

**Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 14 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di attuazione dell'art. 56 dello Statuto di Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 81 del 29 febbraio 1996 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 15 marzo 1996.

NOTE

¹ Lettera modificata con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019. Il testo precedente era il seguente: “b) *“Attività di Ricerca”*: qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia (i) finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo, o (ii) posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture, o (iii) condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso”.

² Lettera modificata con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019. Il testo precedente era il seguente: “d) *“Clausole Standard”*: clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà intellettuale e industriale da applicare nei contratti di consulenza e ricerca commissionata da terzi, enti pubblici o privati deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 luglio 2012 e ss.mm.ii.”;

³ Testo aggiunto con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019.

⁴ Lettera aggiunta con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019.

⁵ Lettera aggiunta con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019.

⁶ Comma modificato con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019. Il testo precedente era il seguente: “1. *Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale come definito dall'articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, che sia potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, ne darà comunicazione al Knowledge Transfer Office dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo, nonché, qualora il Bene Immateriale sia realizzato o conseguito nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura, al Responsabile Scientifico.”*

⁷ Comma modificato con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019. Il testo precedente era il seguente: “2. *A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Knowledge Transfer Office dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo, a seguito di una preliminare verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale:”*.

⁸ Lettera modificata con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019. Il testo precedente era il seguente: “a) *laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo, potrà valutarne la valorizzazione nell'interesse dell'Ateneo e del Ricercatore stesso, secondo quanto previsto all'Art. 12;”*.

⁹ Comma modificato con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019. Il testo precedente era il seguente: “2. *Il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo avviene sempre su base volontaria. A questo fine il Ricercatore propone all'Ateneo il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante invio di un apposito modulo al Knowledge Transfer Office dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico. L'Ateneo ha in ogni caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di trasferimento che provenga da un Ricercatore.”*.

¹⁰ Articolo modificato con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019. Il testo precedente era il seguente:
“Art. 11 – Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura
1. In caso di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura e che siano finanziati, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che i Ricercatori coinvolti nell'Attività di Ricerca abbiano previamente trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale a favore dell'Ateneo o della Struttura."

¹¹ Comma modificato con D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019. Il testo precedente era il seguente: "1. Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde:".

Regolamento in materia di nuova imprenditorialità Spin-off e Start-up nell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Emanato con D.R. n. 1467/2020 del 4/11/2020

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 - Finalità e ambiti di applicazione	2
ART 2 - Definizioni	2

TITOLO II - COMPETENZE

ART 3 - Commissione imprenditorialità	5
ART 4 - Area Competente	5

TITOLO III - REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

ART 5 - Requisiti di Accredimento delle società Spin-off	6
ART 6 - Requisiti di Accredimento delle società Start-up	7
ART 7 - Partecipazione del Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti e relative incompatibilità	7
ART 8 - Composizione della compagine societaria	8
ART 9 - Processo di Accredimento	8

TITOLO IV - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

ART 10 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale	10
ART 11 - Servizi, risorse e agevolazioni	11
ART 12 - Uso dei segni distintivi dell'Università	12
ART 13 - Monitoraggio delle Spin-off e delle Start-up dell'Università	12

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 14 - Emanazione ed entrata in vigore	13
ART 15 - Deroga	13
ART 16 - Abrogazione e regime transitorio	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 - Finalità e ambiti di applicazione

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna in coerenza con quanto definito agli art. 1, 2 e 35 dello Statuto promuove l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società, favorendo la costituzione di società di capitali, denominate Spin-off e Start-up dell'Università di Bologna.
2. Il presente regolamento recepisce quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera e) del D.lgs. n. 297/1999 e dal D.M. 168 del 10 agosto 2011 concernente "la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up", in attuazione dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, anche di Ateneo, sul conflitto di interessi, ivi compreso il Codice etico e di comportamento dell'Università.
3. Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per l'accreditamento di imprese innovative (Spin-off e Start-up). In particolare detta:
 - la definizione, i requisiti e il processo di accreditamento di una società "Start-up" o "Spin-off dell'Università di Bologna";

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- ove previsto, requisiti e incompatibilità per la partecipazione alle società Spin-off e Start-up da parte del Personale universitario (docente, ricercatore, personale tecnico amministrativo), Assegnisti, Dottorandi di ricerca;
 - la composizione della compagine societaria delle Start-up e Spin-off accreditate;
 - la disciplina dei rapporti delle società Spin-off e Start-up con l'Università (servizi e agevolazioni offerti dall'Università, partecipazione dell'Università al capitale sociale);
 - le modalità di monitoraggio delle Spin-off e Start-up dell'Università di Bologna;
 - ove previsto, le misure volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e Spin-off e Start-up.
4. L'Università di Bologna può individuare soggetti giuridici e/o strutture di riferimento con cui mantenere stretta collaborazione per la progettazione, implementazione e gestione delle iniziative di supporto allo sviluppo dell'imprenditorialità, al fine di massimizzare l'efficacia ed efficienza dei servizi e incentivare lo sviluppo di imprenditorialità innovativa.

ART 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. **Personale universitario:** professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, personale tecnico amministrativo, collaboratori esperti linguistici (CEL) e lettori a contratto dell'Università di Bologna.
2. **Assegnisti:** coloro che hanno attivo un contratto di assegno di ricerca così come definito dal regolamento dell'Università di Bologna in materia.
3. **Dottorandi di ricerca:** iscritti a un corso di dottorato, così come definito dal "Regolamento in materia di corsi di dottorato" dell'Università di Bologna.
4. **Dottori di ricerca:** coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Bologna.
5. **Proponenti Spin-off:** coloro che possono proporre l'accreditamento di società quale Spin-off dell'Università di Bologna. Possono essere Proponenti Spin-off il Personale universitario, i Dottorandi di ricerca, gli Assegnisti.
6. **Proponenti Start-up:** coloro che non inquadrati come Personale universitario, Dottorandi di ricerca o Assegnisti, possono proporre l'accreditamento di società quale Start-up dell'Università di Bologna. Possono essere Proponenti Start-up gli studenti iscritti ad un corso di studio di primo o secondo ciclo, a un corso professionalizzante (master di primo o secondo livello), a un corso di specializzazione, ad eccezione dei medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99. Possono, inoltre, essere Proponenti Start-up coloro che abbiano conseguito, da meno di 3 anni dalla presentazione agli uffici dei documenti necessari all'istruttoria da parte della Commissione imprenditorialità, il seguente titolo di studio: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, diploma di specializzazione (compreso quello relativo ai medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99), master universitario di primo o secondo livello, dottorato di ricerca.
7. **Team imprenditoriale:** Proponenti Spin-off o Start-up e/o eventuali soggetti, anche esterni all'Università di Bologna (persone fisiche e/o giuridiche) che intendano dare avvio ad un progetto imprenditoriale.
8. **Commissione imprenditorialità:** commissione istruttoria, deputata all'analisi di proposte imprenditoriali al fine del loro accreditamento e al mantenimento dello stesso come Spin-off e Start-up dell'Università di Bologna.
9. **Beni Immateriali:** i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale, così come definiti nel "Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Bologna".
10. **Spin-off:**

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- a) Società di capitali, costituenda o di recente costituzione;
 - b) promossa su iniziativa dell'Università di Bologna o da almeno un Proponente Spin-off, oppure partecipata dall'Università di Bologna e/o da almeno un Proponente Spin-off, intendendosi tale partecipazione sia in termini di partecipazione al capitale sociale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, attraverso l'impiego di know-how e competenze generate in un contesto di ricerca;
 - c) finalizzata all'utilizzo industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca ottenuti in Università, ovvero aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi innovativi ad essi collegati e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati nell'ambito di attività di ricerca o utilizzando risorse dell'Università.
11. **Spin-off partecipata dall'Università di Bologna:** società Spin-off che abbia superato la valutazione di accreditamento e alla quale l'Università partecipa al capitale sociale, direttamente o tramite un soggetto designato dalla stessa Università.
12. **Spin-off accreditata dall'Università di Bologna:** società Spin-off che abbia superato la valutazione di accreditamento e alla quale l'Università, o un soggetto designato dalla stessa Università, non partecipa al capitale sociale.
13. **Start-up:**
- a) Società di capitali, costituenda o di recente costituzione;
 - b) promossa da almeno un Proponente Start-up, che abbia partecipato ad iniziative o progetti promossi dall'Università per favorire lo sviluppo imprenditoriale;
 - c) finalizzata alla produzione/erogazione di prodotti/servizi innovativi sviluppati grazie alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università di Bologna.
14. **Start-up accreditata dall'Università di Bologna:** società Start-up che abbia superato la valutazione di accreditamento.
15. **Accreditamento:** procedura in seguito alla quale una società viene riconosciuta come Spin-off (partecipata o non) e Start-up dell'Università.
16. **Partecipazione:** acquisizione di quote nel capitale sociale di una società spin off. La partecipazione dell'Università può essere, come previsto dal D.Lgs 175/2016, diretta se esercitata dall'Università direttamente, o indiretta, qualora effettuata per tramite di un soggetto giuridico controllato definito dall'Università per tale scopo.
17. **Strutture di supporto:** soggetti pubblici e privati che collaborano con l'Università per supportare lo sviluppo dei progetti imprenditoriali accreditabili come Spin-off e Start-up dell'Università di Bologna.
18. **Incubatore:** soggetto giuridico che segue e accompagna il processo crescita e sviluppo di nuove imprese.
19. **Area Competente:** area dell'amministrazione generale che sostiene l'avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la tutela e valorizzazione dei Beni immateriali dell'Università.

TITOLO II - COMPETENZE

ART 3 - Commissione imprenditorialità

1. Ai fini dell'Accreditamento delle iniziative imprenditoriali, è nominata una Commissione imprenditorialità che esercita funzioni istruttorie ed esprime pareri in merito alla sostenibilità dell'idea di business e alla valorizzazione dei risultati di ricerca e/o alla derivazione del progetto imprenditoriale dalle competenze acquisite nell'ambito dell'Università. La Commissione imprenditorialità può richiedere ulteriori integrazioni e verifiche al Team imprenditoriale al fine del perfezionamento dell'iter istruttorio. La Commissione imprenditorialità analizza annualmente l'esito del monitoraggio delle Spin-off e Start-up, effettuato tramite apposita procedura di cui all'art. 13, al fine del mantenimento dell'Accreditamento.
2. La Commissione imprenditorialità è formata da 4 membri fissi (Rettore o suo delegato, Dirigente dell'Area Competente o suo delegato, rappresentante del soggetto giuridico designato dall'Università per detenere le partecipazioni nelle società spin off/start up, Presidente dell'Incubatore

dell'Università di Bologna o suo delegato) a cui possono essere aggiunti un massimo di 2 ulteriori membri. I membri della Commissione imprenditorialità sono nominati con decreto rettorale e non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute. La Commissione è presieduta dal Rettore o suo Delegato che nomina un Vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento. Qualora i membri siano in numero pari, prevale il voto del Presidente.

3. La Commissione imprenditorialità può invitare a partecipare a singole riunioni con funzioni consultive:
 - a) il Direttore/i delle strutture di appartenenza dei Proponenti delle singole iniziative Spin-off;
 - b) altri soggetti interni ed esterni all'Università, competenti sullo specifico settore di business del progetto imprenditoriale oggetto di valutazione.
4. I membri della Commissione imprenditorialità e gli eventuali ulteriori soggetti invitati sono tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Spin-off e Start-up e sui relativi piani di *business*.

ART 4 - Area Competente

1. L'Area Competente istruisce le pratiche al fine della verifica della presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di Accreditamento;
2. L'Area Competente, avvalendosi della collaborazione delle Strutture di supporto, sostiene il Team imprenditoriale nella definizione e strutturazione dell'idea imprenditoriale;
3. L'Area Competente e le eventuali altre Strutture di supporto sostengono il Team imprenditoriale nella valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale e nella definizione delle condizioni di sfruttamento dei Beni immateriali generati nell'ambito dell'Università e/o nella valorizzazione delle opportunità per l'Università;
4. L'Area Competente cura l'istruttoria relativa alla procedura di Accreditamento delle società;
5. L'Area Competente svolge le attività di segreteria per la Commissione imprenditorialità, curando la conservazione dei relativi atti;
6. L'Area Competente supporta la procedura di monitoraggio dei risultati raggiunti dalle società accreditate;
7. L'Area Competente e gli eventuali altri soggetti giuridici e Strutture di supporto sono tenuti alla tutela della riservatezza e della confidenzialità delle informazioni.

TITOLO III - REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

ART 5 - Requisiti di Accreditamento delle società Spin-off

1. L'Università individua i seguenti come requisiti necessari per considerare una società "Spin-off dell'Università":
 - a) l'impresa, nell'esecuzione della propria attività di business, deve prevedere l'utilizzo industriale commerciale e sociale di risultati di ricerca dell'Università.
Tale utilizzo dovrà essere regolato attraverso un accordo formale che definisca le condizioni di sfruttamento di Beni Immateriali dell'Università; alternativamente dovrà essere riconoscibile un ritorno in termini di opportunità per l'Università. L'Università si riserva comunque il diritto di chiedere una partecipazione al capitale sociale;
 - b) l'attività e gli obiettivi della Spin-off non devono essere in concorrenza con le attività dell'Università e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
 - c) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 3 anni;
 - d) il verificarsi di almeno uno dei seguenti 3 requisiti:
 - i) azienda costituita su iniziativa dell'Università;
 - ii) azienda con partecipazione dell'Università, diretta o indiretta, al capitale sociale;
 - iii) azienda con partecipazione al capitale sociale di almeno una unità di Personale universitario, Assegnisti o Dottorandi di ricerca;

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- e) il piano di business della Spin-off deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnico economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del Team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario inserire le modalità di sfruttamento da parte dello Spin-off dei Beni immateriali dell'Università e/o la valorizzazione delle attività di ricerca;
- f) deve essere chiaramente definito e regolato il rapporto tra la società Spin-off e l'Università di Bologna (e le sue strutture), dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università, così come indicati nelle linee guida;
- g) devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione del Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca alle Spin-off;
- h) in caso di partecipazione dell'Università, devono essere rispettati i requisiti definiti dall'Università per la partecipazione al capitale sociale delle Spin-off, di cui all'art. 10.

ART 6 - Requisiti di Accreditamento delle società Start-up

- 1. L'Università individua i seguenti requisiti necessari per valutare l'Accreditamento di una società come Start-Up dell'Università:
 - a) l'impresa deve basare il proprio *business* su prodotti e/o servizi innovativi sviluppati in collaborazione con l'Università o nell'ambito di iniziative promosse dall'Università;
 - b) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 3 anni;
 - c) l'impresa deve essere costituita da almeno un Proponente Start-up così come definito all'art.2 comma 6;
 - d) il piano di business deve essere chiaramente identificato dal punto di vista della sostenibilità tecnica, economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del Team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale).

ART 7 - Partecipazione del Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti e relative incompatibilità

- 1. L'attività svolta dal Personale universitario in favore della società spin-off accreditata si connota come incarico extraistituzionale. Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità ai fini della partecipazione del Personale universitario alle Spin-off si rimanda alle norme di legge e ai Regolamenti dell'Università in tema di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
- 2. Per Assegnisti di ricerca e Dottorandi di ricerca si rimanda alla disciplina delle incompatibilità definita nelle norme di legge e negli specifici regolamenti.

ART 8 - Composizione della compagine societaria

- 1. Oltre ai Proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche:
 - a) soggetti fisici esterni all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
 - b) soggetti giuridici pubblici o soggetti giuridici privati, che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
- 2. Le modalità di partecipazione di soggetti giuridici alla compagine societaria sono indicate all'interno delle linee guida.

ART 9 - Processo di Accreditamento

- 1. La proposta di Accreditamento può essere avanzata da uno o più Proponenti o promossa dall'Università.
- 2. La verifica dei requisiti al fine dell'avvio dell'iter di Accreditamento avviene a far data dalla presentazione agli uffici dei documenti necessari all'istruttoria della Commissione imprenditorialità.
- 3. Ai fini dell'Accreditamento, il Team imprenditoriale procede alla redazione di:

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- a) un piano di business che contenga:
 - i) obiettivi, piano economico finanziario, mercato di riferimento e modello organizzativo;
 - ii) esplicitazione degli aspetti innovativi dell'attività di business e legame con attività di ricerca (per Spin-off) o competenze maturate grazie alla partecipazione ad iniziative promosse dall'Università (per Start-up);
 - iii) modalità di sfruttamento dei Beni immateriali dell'Università;
 - iv) composizione della compagine societaria ed indicazione della partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università;
 - v) l'indicazione in merito al coinvolgimento dei componenti del Team imprenditoriale e relativa descrizione di ruoli e mansioni all'interno della società; per quanto concerne il Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti previsione dell'impegno orario richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività e indicazione di eventuale remunerazione prevista;
 - vi) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università, di cui art. 11;
 - vii) definizione dei rapporti futuri con l'Università.
 - b) un documento (executive summary) che contenga:
 - i) una breve descrizione del progetto imprenditoriale;
 - ii) composizione della compagine societaria e ruolo dei soci e delle mansioni all'interno della società; per quanto concerne il Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti previsione dell'impegno orario richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività e indicazione di eventuale remunerazione prevista;
 - iii) la definizione dei rapporti con l'Università in termini di:
 - derivazione del progetto imprenditoriale dalle competenze/ricerca sviluppate in Università;
 - eventuali future collaborazioni;
 - iv) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università, di cui art. 11;
4. la proposta di Accredimento della società quale Start-up/Spin-off dell'Università viene presentata alla Commissione Imprenditorialità corredata dal piano di business, dall'executive summary e da ogni altra documentazione ritenuta utile per la presentazione dell'iniziativa imprenditoriale.
 5. Nel caso di società Spin-off, il progetto imprenditoriale deve essere presentato anche al Consiglio delle Strutture a cui il/i Proponenti spin-off afferiscono/partecipano (Dipartimento di afferenza e Strutture assimilate). Il Consiglio di ciascuna Struttura deve deliberare in merito a:
 - a) riconoscimento di assenza di concorrenza/conflicto di interessi con le attività della struttura e individuazione di eventuali sinergie con le attività imprenditoriali previste;
 - b) per il Dipartimento di afferenza: compatibilità dell'impegno orario annuale previsto dai Proponenti all'interno della Spin-off con il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
 - c) se richiesto, disponibilità preliminare della struttura a concedere servizi e risorse.
 6. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito a:
 - a) proposta di Accredimento e costituzione di una società Spin-off o Start-up;
 - b) eventuale partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell'Università in Spin-off di cui all'art. 10;
 - c) assenza di conflitto di interessi e concorrenza tra le attività di impresa e i ruoli ricoperti dai Proponenti e le attività svolte nell'Università, avvalendosi di quanto definito nella delibera della Struttura di afferenza e partecipazione dei Proponenti;
 - d) servizi e risorse riconosciuti alla società da parte dell'Università.
 7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera analizzando i seguenti documenti:
 - a) piano di business e executive summary;
 - b) parere della Commissione imprenditorialità;

- c) delibere delle strutture di afferenza e appartenenza dei Proponenti (nel caso di società Spin-off);
8. Lo status di società Spin-off/Start-up accreditata dall'Università è riconosciuto per le costituende società, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa; per le società costituite da meno di 3 anni a decorrere dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
 9. Lo status di Spin-off e Start-up accreditata dell'Università è riconosciuto senza vincoli di durata, fatte salve le verifiche operate dalla Commissione imprenditorialità in relazione all'esito del monitoraggio, di cui all'art.13, e in relazione al fatto che l'impresa non leda, con il proprio operato, l'immagine e il decoro dell'Università. L'eventuale revoca dello status di Start-up o Spin-off dell'Università è disposta, a seguito dell'istruttoria della Commissione imprenditorialità, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Con la revoca dell'Accreditamento, le società perdono la possibilità di fruire di servizi, agevolazioni, nonché il diritto d'uso del marchio Spin-off e Start-up e non possono definirsi "Spin-off o Start-up accreditata dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna".
 10. È istituito, presso l'Area Competente un archivio informatico delle società Spin-off e Start-up accreditate dell'Università.

TITOLO IV - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

ART 10 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale

1. L'Università, a sua discrezione, valuta l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin-off direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti individuati dall'Università per la gestione delle partecipazioni con una quota minima espressa nelle linee guida ed eventuali condizioni di uscita.
2. Lo status di Spin-off e Start-up accreditata dell'Università viene mantenuto anche oltre il periodo di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell'Università, come previsto all'art. 9, comma 9 del presente regolamento.
3. La partecipazione dell'Università, sia diretta che indiretta, ha una durata che non può essere superiore a 5 anni dalla data di costituzione, prorogabili dal Consiglio di Amministrazione qualora ne verifichi l'opportunità, nei limiti stabiliti dalla legge. È fatta salva la possibilità che la partecipazione universitaria, al termine del periodo predetto, persa la qualifica di spin off e ritenuta strategica da parte degli organi competenti dell'Ateneo, permanga in capo a quest'ultima nel rispetto della disciplina d'Ateneo sulle società partecipate.
4. Ai fini della partecipazione dell'Università nelle società spin off è necessario siano rispettati alcuni principi:
 - a) fino al permanere della partecipazione diretta o indiretta da parte dell'Università l'eventuale trasferimento di quote/azioni sia subordinato al gradimento dell'Università o del soggetto dalla stessa designato per detenere le partecipazioni;
 - b) fino al permanere della partecipazione diretta o indiretta da parte dell'Università, la società spin off sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e che almeno un Consigliere sia designato dall'Università o dal soggetto giuridico dalla stessa identificato per detenere le partecipazioni nelle società;
 - c) tutti i soci accettino la sottoscrizione di patti parasociali di durata quinquennale, modificabili all'unanimità dai contraenti;
 - d) nei patti parasociali siano previsti i seguenti principi:
 - i) nel caso in cui uno o più soci cedano una partecipazione nella Società spin off cumulativamente superiore al 50% ad un medesimo soggetto, l'Università potrà esercitare il diritto di cedere tutta o parte della propria quota al medesimo prezzo e condizioni offerte agli altri soci.
 - ii) nel caso in cui uno o più soci intendano acquisire parte o tutte le quote detenute dall'Università e/o nel caso di accensione di campagne di crowdfunding versus equity,

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

l'Università potrà cedere le proprie quote o parte di esse ad un valore non inferiore a quello derivante dal patrimonio netto della società al momento della cessione.

- iii) in ogni caso all'Università sia riconosciuta una opzione di vendita della propria partecipazione agli altri soci, in proporzione delle quote di ciascuno, trascorsi 5 anni dalla costituzione della società spin off o previa giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università o del soggetto giuridico dalla stessa designato per la detenzione delle partecipazioni in spin off. In questi casi i Soci diversi dall'Ateneo hanno l'obbligo di acquistare, le quote dell'Ateneo al maggior valore tra quello corrispondente al conferimento iniziale, quello derivante dalla valorizzazione del patrimonio netto della società alla data di cessione ovvero, in presenza di offerte da parte di terzi, qualora maggiore dei precedenti, al valore riconosciuto dall'offerta di terzi;
- iv) l'Università abbia la facoltà di nominare almeno un Sindaco effettivo, qualora venga nominato il Collegio sindacale laddove previsto dalle norme di legge o statutarie;
- v) soci non possano esercitare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale.

ART 11 - Servizi, risorse e agevolazioni

1. L'Università, riconoscendo e promuovendo i processi di imprenditorialità nati al proprio interno, prevede servizi di pre-incubazione, supporto e incubazione a favore delle Start-up e Spin-off dell'Università. Tali servizi hanno l'obiettivo di sostenere nei primi anni di vita le fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato delle aziende accreditate, attraverso una serie di agevolazioni fornite dall'Università, dalle sue strutture o da altri soggetti partner.
2. I rapporti tra le società Spin-off e Start-up e l'Università e le sue strutture per la disciplina dei servizi/risorse offerti sono regolati da specifico contratto.
3. I servizi e le modalità di fruizione degli stessi sono differenziati in base alla tipologia di azienda accreditata (Spin-off partecipata o accreditata o Start-up accreditata).
4. Le specifiche agevolazioni e le relative modalità di fruizione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e descritte nelle "linee guida".
5. I servizi erogati dall'Università di Bologna e sue strutture a favore delle Spin-off non potranno eccedere i 5 anni fatti salvi specifici servizi deliberati dall'Università ed espressi nelle "linee guida" che potranno essere erogati anche oltre il quinquennio.
6. L'Università di Bologna potrà erogare servizi a favore delle Start up attraverso specifici accordi con i propri partner, fatti salvi specifici servizi deliberati dall'Università ed espressi nelle "linee guida" che potranno essere erogati anche oltre il quinquennio.

ART 12 - Uso dei segni distintivi dell'Università

1. L'uso del marchio istituzionale dell'Università non è consentito alle società Spin-off e Start-up. Le società non potranno pertanto far uso del marchio istituzionale dell'Ateneo sia nella sua componente figurativa che denominativa nella comunicazione istituzionale così come nei propri segni distintivi.
2. L'Università al fine di distinguere le proprie società Spin-off e Start up ha ideato un apposito marchio figurativo il cui uso è concesso, ove richiesto, alle società che hanno concluso il percorso di accreditamento.
3. Le società Spin-off o Start-up che hanno ottenuto l'accREDITamento, potranno inserire nella comunicazione istituzionale la dicitura "Spin-off o Start-up dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna".
4. Poiché il processo di AccredITamento è condizione necessaria per essere riconosciute come Spin-off o Start-up dell'Università, è fatto divieto alle società non accreditate di definirsi "Spin-off o Start-up dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna".

ART 13 - Monitoraggio delle Spin-off e delle Start-up dell'Università

1. Ogni anno, nel rispetto dei principi enunciati nel DM del MIUR del 10 agosto 2011 n 168, artt. 4 e 5, al fine del mantenimento dell'AccREDITamento, l'Area competente dell'amministrazione generale

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

dell'Università somministra un questionario di monitoraggio alle società accreditate come Start-up e Spin-off, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Chiede inoltre a tali società di fornire l'ultimo bilancio depositato e una visura camerale aggiornata.

2. I principi del questionario di monitoraggio sono approvati dagli Organi accademici sulla base delle informazioni necessarie per valutare:
 - a) la coerenza del progetto imprenditoriale con quanto precedentemente approvato in sede di Accreditamento;
 - b) il ruolo del Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti eventualmente impegnati nelle attività;
 - c) l'evoluzione della società in termini di crescita e sostenibilità della stessa, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
 - d) i rapporti con l'Università, in termini di valorizzazione della ricerca e competenze maturate nell'Università, oggetto del progetto imprenditoriale, servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
3. Le società sono tenute, al fine di mantenere lo status di società accreditate dall'Università, a fornire le informazioni e i documenti richiesti annualmente entro i termini previsti dal contratto di servizi.
4. Il vincolo da parte delle società accreditate di fornire le informazioni e i documenti richiesti è definito in uno specifico contratto con l'Università.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 14 - Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di emanazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

ART 15 - Deroga

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Imprenditorialità, previo parere del Senato Accademico, ricorrendo particolari motivi di necessità, può derogare ai limiti previsti per la durata delle agevolazioni di cui all' art 11 comma 5.

ART 16 - Abrogazione e regime transitorio

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del Regolamento di cui al D.R. n. 1923 del 04/12/2018, pubblicato su Bollettino Ufficiale di Ateneo n° 263 del 15/12/2018.
2. Per le società che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rientrano tra le società già accreditate dall'Università, potrà essere applicato quanto previsto dal presente Regolamento per quanto attiene all'Art 12 - Uso marchio Spin-off e Start up, su formale richiesta scritta da parte della società accreditata.
3. Fino alla identificazione di un soggetto giuridico controllato definito dall'Università per la detenzione delle partecipazioni in spin off, la Commissione imprenditorialità di cui all'art 3. 2 non prevedrà nella sua composizione il rappresentante del soggetto giuridico designato dall'Università per detenere le partecipazioni nelle società spin off/start up.

LINEE GUIDA SULL'USO DEL MARCHIO DI ATENEO E SULLA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

INDICE

1. Finalità delle linee guida
2. La Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni
3. Cos'è un marchio
4. Il marchio e il Sistema di Identità di Ateneo
5. Usi del Marchio di Ateneo
 - 5.1. Gli usi del Marchio di Ateneo in ambito istituzionale
 - 5.2. Gli usi del marchio consentiti dalla legge da parte di Soggetti terzi: uso di indicazioni descrittive coincidenti con il Marchio di Ateneo
6. Usi del marchio autorizzati dall'Ateneo
 - 6.1. L'uso del Marchio di Ateneo nell'ambito dei patrocinii
 - (a) Definizione
 - (b) Soggetti esterni che possono richiedere il patrocinio
 - (c) Tipologie di patrocinio
 - (d) Criteri generali per la concessione del patrocinio
 - (e) Uso della denominazione e del logo di Ateneo nell'ambito dei patrocinii
 - (f) Modalità di richiesta
 - (g) Valutazione delle richieste di patrocinio
 - (h) Monitoraggio sui patrocinii
 - 6.2. L'uso del Marchio di Ateneo nell'ambito della partecipazione a progetti di ricerca
 - (a) Introduzione
 - (b) Fase di "lobbying"
 - (c) Fase di progettazione
 - (d) Fase di implementazione

6.3 L'uso del Marchio di Ateneo nell'ambito di contratti di consulenza, ricerca commissionata e co-marketing

- (a) Introduzione
- (b) Uso del Marchio di Ateneo da parte di Soggetti terzi
- (c) Uso del Marchio di Ateneo in funzione descrittiva
 - (c)(1) Uso della denominazione
 - (c)(2) Uso del logo
- (d) Uso del marchio in funzione distintiva
- (e) Uso del Marchio di Ateneo accompagnato dalla denominazione della Struttura
- (f) Modalità per la richiesta di autorizzazione

7. Usi vietati del marchio

8. L'attività di controllo sugli usi del Marchio di Ateneo

9. Rinvio ad altre disposizioni

10. La gestione delle sponsorizzazioni

10.1 Finalità

10.2 Condizioni

10.3 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

10.4 Individuazione dello sponsor

10.5 Esclusioni

10.6 Contratto di sponsorizzazione

10.7 La Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni

10.8 Forme ammissibili di promozione, comunicazione e pubblicità della sponsorizzazione

10.9 Modalità di presentazione delle iniziative di sponsorizzazione alla Commissione

1. Finalità delle linee guida

L'immagine dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, come risultante di ciò che l'Università realizza e del modo in cui essa comunica, nonché della percezione che un pubblico vario e diversificato ha delle sue attività, rappresenta un patrimonio dotato di valore e reputazione che, in quanto tale, richiede un'attenzione e una tutela rigorose e continuative.

Queste linee guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni alle Strutture e al personale dell'Ateneo sulla corretta gestione dell'immagine dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con specifico riferimento agli usi consentiti del Marchio di Ateneo quale veicolo dei suoi valori, nei diversi ambiti di applicazione (attività istituzionali, patrocinii, partecipazione a progetti di ricerca, contratti di consulenza e ricerca commissionata), nonché con riferimento ai rapporti con i Soggetti terzi nell'ambito delle sponsorizzazioni.

2. La Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni

L'uso del Marchio di Ateneo nei contratti di consulenza, di ricerca commissionata e negli accordi di licenza (inclusi gli accordi di co-marketing), così come le proposte di sponsorizzazione da parte di Soggetti terzi, sono presidiati da un'apposita Commissione.

La Commissione non presidia l'uso del marchio nell'ambito delle attività istituzionali, dei patrocinii e dei progetti di ricerca. Per tali attività si rimanda, rispettivamente, al paragrafo 5.1 e ai paragrafi 6.1 e 6.2.

La Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni è costituita da:

- un Presidente designato dal Magnifico Rettore;
- tre docenti o ricercatori designati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore;
- il Dirigente dell'Area Affari Generali;
- un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.

Per la valutazione delle richieste di accordi di licenza la Commissione è integrata da:

- il Prorettore alla Ricerca;
- il Dirigente dell'Area della Ricerca.

3. Cos'è un marchio

Il marchio è un «segno distintivo».

Esso può consistere in qualunque segno che possa essere rappresentato graficamente, come ad esempio parole, nomi o termini di fantasia, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, combinazioni di colori, tonalità cromatiche, ecc. Quando un marchio è costituito da un nome, una parola o una combinazione di parole si parla comunemente di marchio «verbale» o «denominativo», mentre quando il marchio è costituito da disegni, immagini o forme particolari si parla di marchio

«figurativo» (definito da ora in poi «logo»). I marchi possono anche essere «misti», come nel caso del Marchio di Ateneo, quando sono composti sia da elementi figurativi sia da elementi denominativi.

La funzione principale del marchio è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un soggetto da quelli di altri soggetti. Tale funzione si definisce per l'appunto “distintiva”.

Per il forte potere evocativo e suggestivo ad essi connesso, molti marchi assolvono anche una funzione *pubblicitaria*, diventando una delle risorse (*asset*) immateriali più importanti.

Il marchio può essere utilizzato anche in funzione “descrittiva” (e nei limiti dell’effettiva esigenza descrittiva) per fare riferimento all’Ateneo nell’ambito di collaborazioni o attività di consulenza, fornitura o di ricerca svolte con Soggetti terzi.

La registrazione di un marchio conferisce al suo titolare un *diritto esclusivo* di usare il marchio stesso in funzione “distintiva” e pubblicitaria e, dunque, il diritto di vietare a tutti i Soggetti terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o confondibile con il marchio registrato e di sfruttare indebitamente la sua notorietà.

La denominazione e gli altri segni distintivi dell’Ateneo registrati (o meno) non possono essere utilizzati da terzi anche in ambiti culturali o similari senza autorizzazione dell’Ateneo stesso (art.8, III comma del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Affinché un Soggetto terzo possa usare il Marchio di Ateneo in funzione “distintiva” e/o pubblicitaria è necessaria l’autorizzazione dell’Università di Bologna (cfr. par. 6).

Viceversa, l’uso del Marchio di Ateneo in funzione puramente “descrittiva” è tendenzialmente libero, purché effettuato sempre in modo rigorosamente conforme ai principi della correttezza professionale e nei limiti in cui non si tragga indebito vantaggio dalla notorietà del Marchio dell’Ateneo (cfr. par. 5.2).

CHI DEVE ESSERE CONSIDERATO SOGGETTO TERZO RISPETTO ALL’ATENEEO

Devono essere considerati «Soggetti terzi» tutti i Soggetti diversi dall’Ateneo stesso e dai relativi Organi di governo, Strutture accademiche e di ricerca, Campus e dalle Aree dell’Amministrazione generale dell’Università di Bologna, tanto in Italia quanto all’estero. Sono pertanto Soggetti terzi rispetto all’Ateneo, ai fini dell’applicazione delle presenti linee guida, non solo:

- i Soggetti del tutto esterni all’Ateneo stesso (come aziende o altri enti e istituzioni);

ma anche, ad esempio:

- gli studenti (I, II e III ciclo);
- il personale dell’Ateneo che operi al di fuori delle attività strettamente istituzionali (ad es. nell’ambito di eventuale attività professionale o di consulenza) sia esso docente, ricercatore, professore a contratto, personale tecnico-amministrativo, assegnista di ricerca.

4. Il marchio e il Sistema di Identità di Ateneo

L'Ateneo ha registrato in Italia e in diversi altri paesi del mondo una serie di marchi che gli conferiscono il diritto esclusivo di usare tanto l'elemento denominativo "Alma Mater Studiorum – Università di Bologna" quanto l'elemento figurativo sotto indicati.

Il **Marchio dell'Ateneo** è un marchio «misto», essendo **composto sia da un elemento denominativo che da un elemento figurativo (logo)**.

Per garantire la coerenza e la riconoscibilità dell'Ateneo all'esterno, nonché per valorizzare al meglio la propria identità distintiva, l'Ateneo si è inoltre dotato di un Sistema di Identità grafica che prevede l'elemento figurativo (normalmente caratterizzato dal colore "Pantone 1805cv") e denominativo (normalmente caratterizzato dal font "Trajan" e dal colore "Pantone Cool Gray 10 cv") posizionati come nell'immagine seguente:



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Nelle presenti linee guida, salvo che non venga specificato diversamente, si farà riferimento al «Marchio di Ateneo» comprendendo anche le ipotesi in cui l'elemento denominativo e quello figurativo vengano usati separatamente.

Specifiche varianti del Marchio di Ateneo sono state registrate per le diverse Sedi dell'Ateneo e sono distinguibili graficamente per il nome della città inserito all'interno della fascia esterna e per il colore applicato alla stessa:



Gli stessi criteri sono stati utilizzati anche per il marchio della sede di Buenos Aires, la cui fascia esterna è di colore blu:



Il Sistema di Identità prevede l'associazione del Marchio di Ateneo a elementi denominativi funzionale a distinguere la Struttura di appartenenza (es. Dipartimenti, Scuole, Aree dell'Amministrazione, ecc.).

Tali varianti prevedono l'aggiunta della denominazione della Struttura sotto al Marchio di Ateneo. Anche tale denominazione è caratterizzata dal *font* "Trajan" e dal colore "Pantone Cool Gray 10cv":



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

Ovviamente, la circostanza che l'elemento denominativo "Alma Mater Studiorum – Università di Bologna" e l'elemento figurativo (logo) vengano utilizzati nell'ambito dell'Ateneo in particolari varianti grafiche o cromatiche, non esclude che tali elementi siano protetti anche in tutte le altre varianti di cui essi siano suscettibili.

Pertanto, l'uso da parte di Soggetti terzi della denominazione "Alma Mater Studiorum – Università di Bologna", del marchio e delle loro possibili varianti grafiche e cromatiche, tanto da soli quanto accompagnati dalla denominazione delle singole Strutture, deve essere espressamente autorizzato dall'Ateneo salvo alcune specifiche e limitate ipotesi di usi leciti anche senza previa autorizzazione (cfr. par. 5.2.).

IL SISTEMA DI IDENTITÀ DI ATENEIO

Si può definire identità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna l'universo dei valori che caratterizzano questa istituzione e che, senza dimenticarne il patrimonio storico unico, si sostanziano oggi in servizi e prodotti formativi, di ricerca e culturali in genere.

L'Alma Mater Studiorum si è data una normativa grafica a carattere vincolante che prevede un marchio e intestazione con relative applicazioni su carta, biglietti da visita, segnaletica, pagine web, ecc. Si tratta di una struttura formale essenziale adottata da tutte le componenti dell'Ateneo.

Questo Sistema di Identità consente una maggior efficacia comunicativa degli strumenti attualmente prodotti, o di futura progettazione, da parte dei diversi soggetti universitari, rendendoli riconoscibili, distinguibili e tra loro coordinati. Attraverso un'adeguata comunicazione essi vanno perciò a costituire l'immagine pubblica dell'Ateneo.

5. Usi del Marchio di Ateneo

Il Marchio di Ateneo può essere usato:

- da parte delle Aree dell'Amministrazione generale, dei Campus e delle Strutture dell'Ateneo e del proprio personale nell'ambito delle attività istituzionali (cfr. par. 5.1.);
- da parte di Soggetti terzi, nei casi in cui la legge lo consenta (cfr. par. 5.2.);
- da parte di Soggetti terzi, fuori dai casi in cui la legge lo consenta, quando l'uso sia stato espressamente autorizzato dall'Ateneo (cfr. par. 6.1., 6.2., 6.3.).

5.1. Gli usi del Marchio di Ateneo in ambito istituzionale

Per attività istituzionali devono intendersi:

- l'attività didattica e di ricerca istituzionale, includendo anche l'attività connessa di comunicazione e disseminazione dei risultati;
- l'attività amministrativa connessa con le precedenti attività nonché, più in generale, con il funzionamento dell'Ateneo.

Le Strutture dell'Ateneo ed il personale (docenti, ricercatori, professori a contratto, personale tecnico-amministrativo, assegnisti di ricerca), così come i Campus, possono liberamente usare il Marchio di Ateneo, esclusivamente accompagnato dall'elemento denominativo della Struttura di riferimento o dalla denominazione del Campus, nello svolgimento delle attività strettamente istituzionali di rispettiva competenza, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Identità d'Ateneo, cui si fa espressamente rinvio in questa sede per tutto quanto concerne le modalità grafiche di uso del marchio.

Fatto salvo l'uso del Marchio nelle attività gestite direttamente dalle Aree dell'Amministrazione generale o deliberate dagli Organi accademici i restanti usi del Marchio di Ateneo (non accompagnato dalla denominazione della Struttura) devono essere espressamente autorizzati.

La richiesta deve essere inviata per iscritto alla Segreteria del Magnifico Rettore e al Settore Comunicazione-Area Affari Generali. Tale richiesta dovrà essere preliminarmente approvata dal Responsabile della Struttura.


L'uso del Marchio di Ateneo, accompagnato (o meno) dalla denominazione della Struttura, non è consentito per attività diverse da quelle istituzionali.

5.2. Gli usi del marchio consentiti dalla legge da parte di Soggetti terzi: uso di indicazioni descrittive coincidenti con il Marchio di Ateneo

La legge (art. 21 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) consente ai terzi, anche senza l'autorizzazione del titolare del marchio, di usare nell'attività economica indicazioni relative alle caratteristiche del prodotto o del servizio, anche quando tali indicazioni possano coincidere, in tutto o in parte, con il marchio registrato altrui.

Nel caso specifico del Marchio di Ateneo, questa norma potrà al limite consentire ad un Soggetto terzo di usare nella propria attività economica, per finalità descrittive, la sola denominazione “Alma Mater Studiorum – Università di Bologna” (ad es. per descrivere collaborazioni o attività di consulenza, di fornitura o di ricerca svolte con l’Ateneo o con una delle sue Strutture – vedi figura 1).

Figura 1: uso del Marchio di Ateneo per finalità descrittive



Requisito imprescindibile per la liceità dell’uso descrittivo sopra indicato è che esso sia effettuato in modo rigorosamente conforme ai principi della correttezza professionale, richiedendosi che la descrizione delle attività svolte con l’Ateneo o con una delle sue Strutture sia riportata in modo rigorosamente specifico, corretto e veritiero e con modalità tipografiche e/o visive limitate alle funzioni descrittive.

Dovrà invece escludersi che la descrizione delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio da parte di un Soggetto terzo possa richiedere l’uso del logo di Ateneo (funzione distintiva del logo, vedi figura 2).

Figura 2: uso del Marchio di Ateneo per finalità distintive



Ai fini della valutazione – da effettuarsi inevitabilmente caso per caso – dell’uso descrittivo dell’elemento denominativo in senso conforme (o meno) alla correttezza professionale, si dovrà

porre attenzione alle concrete modalità con cui venga effettuato l'uso. Un uso che sia idoneo a confondere sulla provenienza del prodotto o dei servizi, o che sia idoneo a suggerire un'inesistente affiliazione o un legame contrattuale con l'Ateneo o, ancora, che sia finalizzato a trarre vantaggio dalla notorietà del Marchio di Ateneo, dovrà essere considerato contrario alla correttezza professionale e, pertanto, illegittimo.

6. Usi del marchio autorizzati dall'Ateneo

Queste linee guida illustrano le condizioni alle quali è possibile autorizzare, in una serie di ipotesi specifiche, Soggetti del tutto esterni all'Ateneo all'uso del Marchio di Ateneo e delle sue possibili varianti grafiche e cromatiche, tanto da solo quanto accompagnato dalla denominazione della Struttura.

Si tratta, in particolare, di linee guida sull'uso del marchio:

- nell'ambito dei patrocini;
- nell'ambito della partecipazione a progetti di ricerca;
- nell'ambito di contratti di consulenza e ricerca commissionata.

Per gli usi del Marchio di Ateneo nell'ambito delle attività sopra menzionate si rinvia ai relativi paragrafi.

6.1. L'uso del Marchio di Ateneo nell'ambito dei patrocini

(a) Definizione

Per patrocinio si intende il riconoscimento ufficiale con il quale l'Ateneo o le sue Strutture esprimono il proprio apprezzamento e adesione ad iniziative, promosse da soggetti esterni, ritenute meritevoli per finalità di promozione culturale, scientifica e sociale e ritenute di particolare interesse per l'Ateneo stesso.

(b) Soggetti esterni che possono richiedere il patrocinio

Possono richiedere il patrocinio:

- organizzazioni no profit, quindi associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
- altri soggetti pubblici e/o privati per attività di interesse culturale.

Non è prevista la concessione del patrocinio ai Soggetti interni all'Ateneo (Strutture e personale).

(c) Tipologie di patrocinio

Il patrocinio può essere concesso dall'Ateneo o dalle singole Strutture.

Il patrocinio dell'Ateneo può essere concesso per iniziative:

- di interesse generale per la comunità universitaria, e che possono coinvolgere (o meno) docenti dell'Ateneo.

Il patrocinio delle Strutture può essere concesso per iniziative:

- la cui tematica trattata è inerente all'attività della Struttura o di interesse per la stessa, e che possono coinvolgere (o meno) docenti della Struttura.

(d) Criteri generali per la concessione del patrocinio

Il patrocinio viene concesso sulla base dei seguenti criteri generali:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
- rilevanza dell'iniziativa per la comunità universitaria.

Il patrocinio non viene comunque concesso:

- per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
- per iniziative organizzate o promosse da organizzazioni aventi scopi o finalità politiche o religiose.

(e) Uso della denominazione e del logo di Ateneo nell'ambito dei patrocini

La concessione del patrocinio comporta per il soggetto esterno beneficiario la possibilità di utilizzare, esclusivamente nell'ambito delle attività di comunicazione dell'iniziativa patrocinata, la denominazione dell'Ateneo e/o delle sue Strutture nelle seguenti diciture:

- “con il patrocinio di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna” nel caso di patrocinio concesso dall'Ateneo;
- “con il patrocinio di (nome Struttura) - Alma Mater Studiorum Università di Bologna” nel caso di patrocinio concesso dalle Strutture.

La concessione del patrocinio con uso del logo di Ateneo, anche quando accompagnato dalla denominazione della Struttura, è previsto:

- in caso di coinvolgimento diretto dell'Ateneo nell'ambito dell'iniziativa patrocinata;
- in caso di iniziative di Associazioni Studentesche riconosciute dall'Ateneo e/o
- nel caso di partecipazione diretta di docenti all'iniziativa patrocinata.

L'uso del logo di Ateneo è limitato agli strumenti di comunicazione realizzati nell'ambito dell'iniziativa patrocinata e deve essere sempre accompagnato dalla dicitura “con il patrocinio di”.

(f) Modalità di richiesta

I soggetti esterni possono richiedere:

- il patrocinio dell'Ateneo inoltrando la domanda al Magnifico Rettore (segretario@unibo.it) e all'Area Affari Generali - Settore Comunicazione (comunicazione@unibo.it);
- il patrocinio della Struttura inoltrando la domanda al Responsabile della Struttura.

La richiesta deve essere redatta per iscritto, su apposito modulo, allegando il programma e i materiali grafici di promozione dell'iniziativa sui quali si intende segnalare il patrocinio, i dati del soggetto esterno richiedente, eventuali patrocini già ottenuti e/o richiesti ad altri enti. La concessione del patrocinio viene comunicata ai richiedenti dagli Uffici competenti.

(g) Valutazione delle richieste di patrocinio

L'Ateneo e/o le sue Strutture nel concedere il patrocinio e l'eventuale uso del marchio valuteranno l'opportunità di azioni, canali e prodotti di comunicazione proposti, in coerenza con i propri fini istituzionali.

b) Monitoraggio sui patrocini

L'Ateneo potrà effettuare controlli per individuare e reprimere ogni uso del patrocinio non autorizzato o difforme da quanto concesso.

6.2. L'uso del Marchio di Ateneo nell'ambito della partecipazione a progetti di ricerca

(a) Introduzione

La partecipazione dell'Ateneo e delle sue Strutture a progetti di ricerca finanziati a livello nazionale, europeo o internazionale, implica frequentemente che gli altri partner di progetto (istituzionali o aziendali) si trovino nella condizione di dover usare il Marchio di Ateneo.

In linea di principio, i partner di progetto, tanto istituzionali quanto aziendali, sono Soggetti terzi rispetto all'Ateneo e dunque l'uso del Marchio di Ateneo da parte di questi ultimi dovrebbe sempre essere oggetto di specifica autorizzazione. Tale circostanza è solitamente evidenziata anche nell'ambito degli accordi sottoscritti tra i partner di progetto, all'interno dei quali si chiarisce come l'uso dei marchi di ciascun partner da parte degli altri necessiti di previa autorizzazione scritta.

Tuttavia, stante il numero di progetti di ricerca in cui l'Ateneo e le sue Strutture sono coinvolti, e in considerazione del contesto e delle specifiche finalità dell'uso, l'Ateneo riconosce l'importanza di indicare alcuni usi del marchio da considerare legittimi, se posti in essere da parte dei partner di progetto in modo conforme ai principi della correttezza professionale.

A questo proposito occorre distinguere tre fasi tipiche dell'attività di progetto:

- la fase cosiddetta di "lobbying";
- la fase di progettazione;
- la fase di implementazione.

(b) Fase di "lobbying"

La fase di "lobbying" implica la predisposizione:

- di materiali (quali opuscoli informativi, *position paper*, ecc.) che raccolgono le competenze di ricerca dell'Ateneo o la posizione dell'Ateneo in merito a specifici ambiti. Tali materiali vengono normalmente resi disponibili ai soggetti finanziatori o in occasione di eventi pubblici;
- di materiali connessi con l'organizzazione di eventi di promozione, realizzati anche in collaborazione con imprese o associazioni di imprese.

(c) Fase di progettazione

La fase di progettazione implica la predisposizione di materiali contenenti la proposta progettuale, in cui vengono indicate le attività di cui si farà carico ciascun partner.

(d) Fase di implementazione

La fase di implementazione implica la predisposizione:

- di materiale "promozionale" relativo al progetto;
- di un sito web del progetto;
- di materiali relativi a seminari, *workshop*, eventi di disseminazione o *networking*, realizzati nell'ambito del progetto;
- di pubblicazioni scientifiche e altri prodotti la cui realizzazione sia prevista dal progetto;
- di materiali relativi a sperimentazioni (ad es. questionari).

Gli usi del Marchio di Ateneo da parte dei partner di progetto in relazione ai materiali sopra indicati con riferimento alle fasi di *lobbying*, progettazione e implementazione, devono considerarsi legittimi se posti in essere in modo conforme ai principi della correttezza professionale e non necessitano di previa autorizzazione.

L'Ateneo potrà effettuare controlli al fine di verificare che l'uso del proprio marchio da parte dei partner di progetto avvenga in modo conforme ai principi della correttezza professionale.

Ogni uso del marchio da parte dei partner di progetto diverso da quelli sopra indicati dovrà essere espressamente autorizzato.

6.3. L'uso del Marchio di Ateneo nell'ambito di contratti di consulenza, ricerca commissionata e co-marketing

(a) Introduzione

Numerosi Soggetti terzi (principalmente aziende) commissionano all'Ateneo e alle sue Strutture attività di consulenza e di ricerca in ragione delle quali sorge spesso l'esigenza di regolamentare l'uso

del Marchio di Ateneo (ad es. sui prodotti e sulle relative confezioni, nell'ambito di materiali divulgativi e pubblicitari, ecc.).

Poiché l'uso del Marchio di Ateneo da parte di Soggetti terzi è legittimo solo se consentito dalla legge o autorizzato dal titolare, questo paragrafo ha lo scopo di definire criteri e modalità per la concessione dell'autorizzazione, ove necessaria, ai Soggetti terzi con i quali l'Ateneo e le sue Strutture abbiano stipulato contratti di consulenza o di ricerca.

(b) Uso del Marchio di Ateneo da parte di Soggetti terzi

La denominazione e il logo di Ateneo possono essere usati dai Soggetti terzi in due funzioni:

- descrittiva;
- distintiva.

(c) Uso del Marchio di Ateneo in funzione descrittiva

(c)(1) Uso della denominazione

L'uso da parte di Soggetti terzi, nell'ambito della propria attività economica, della denominazione "Alma Mater Studiorum – Università di Bologna" per finalità meramente descrittive, è in linea di massima consentito dalla legge, indipendentemente da qualsiasi autorizzazione da parte dell'Ateneo, nei limiti della correttezza professionale (cfr. par. 5.2).

Il limite della correttezza professionale implica, tra l'altro:

- che il rapporto di consulenza o di ricerca con l'Ateneo sia antecedente rispetto all'uso della denominazione;
- che l'uso della denominazione dell'Ateneo venga fatto in termini specifici, corretti e veritieri, evitando di richiamare generici rapporti di collaborazione ma specificando esattamente la natura e l'oggetto della consulenza resa o della ricerca effettuata;
- che non vengano usati, in quanto non necessari, il *font* (Trajan) e il colore (Pantone Cool Gray 10 cv) tipici della denominazione dell'Ateneo.

L'uso della denominazione dell'Ateneo non dovrà inoltre ingenerare in alcun modo equivoco sulla circostanza che l'Ateneo stesso possa essere fabbricante del bene o fornitore del servizio, o un suo intermediario, o importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea.

Nel caso in cui siano soddisfatti tutti i suddetti requisiti, l'uso della denominazione da parte dei Soggetti terzi sarà consentita senza necessità di autorizzazione da parte della Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni e non sarà previsto un corrispettivo per tale uso.

L'Ateneo si riserva in ogni caso la facoltà di compiere un'attività di monitoraggio degli eventuali usi descrittivi della propria denominazione che siano fatti dai Soggetti terzi, invitando le Strutture direttamente coinvolte nelle attività di consulenza e di ricerca a segnalare agli uffici competenti gli eventuali usi della denominazione della Struttura o, dell'Ateneo, dei quali siano venuti a conoscenza.

(c)(2) Uso del logo

Deve escludersi, in linea di principio, che la presenza di un contratto di consulenza o di ricerca commissionata stipulato tra l'Ateneo e un Soggetto terzo implichi per quest'ultimo la possibilità di usare il logo di Ateneo, anche se in funzione meramente descrittiva. Le esigenze descrittive sono infatti normalmente soddisfatte dall'uso, in termini specifici, corretti e veritieri, della sola denominazione dell'Ateneo.

Qualunque uso del logo di Ateneo dovrà pertanto essere sempre preventivamente autorizzato da parte della Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni.

Le modalità per richiedere l'autorizzazione sono indicate alla lettera (f).

(d) Uso del marchio in funzione distintiva

In ogni caso in cui i terzi intendano fare uso del Marchio di Ateneo in funzione diversa da quella meramente descrittiva, sarà necessaria una preventiva autorizzazione da parte della Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni.

In particolare, il presente paragrafo si applica anche nel caso di “co-marketing” o “marketing cooperativo” quali l'attività regolata da un accordo tra l'Ateneo e un operatore, privato o pubblico, avente ad oggetto lo svolgimento di una serie d'iniziativa commerciali dirette ad utilizzatori finali od intermedi.

Le modalità per richiedere l'autorizzazione sono indicate nella successiva lettera (f).

L'autorizzazione potrà essere concessa solo qualora il marchio abbia dimensioni poco significative (tenuto conto del contesto in cui il marchio stesso è collocato) e quando il suo uso non sia in conflitto con eventuali licenze che l'Ateneo abbia già concesso in esclusiva ad altri Soggetti e/o con altri interessi dell'Ateneo.

La concessione dell'autorizzazione sarà subordinata al pagamento di un corrispettivo da definire in base ai seguenti parametri:

- natura del Soggetto terzo richiedente e del contesto in cui opera;
- natura del prodotto o del servizio in relazione al quale il Soggetto terzo intenda usare il Marchio di Ateneo;
- benefici diretti e indiretti riconducibili all'uso del Marchio di Ateneo;
- rischio di diluizione, di corrosione o di offuscamento del Marchio di Ateneo;
- eventuale impatto dell'uso del marchio da parte del Soggetto terzo sull'immagine e sulle politiche di responsabilità sociale dell'Ateneo;
- parametri economici dei beni e servizi quali prezzo suggerito di vendita al pubblico, volumi stimati di vendita, ambito nazionale od internazionale di commercializzazione dei beni e dei servizi sui quali viene apposto il Marchio di Ateneo;
- costi sostenuti e da sostenere da parte dell'Ateneo per la protezione e la gestione legale del marchio (tasse e costi di mantenimento ed amministrativi).

Al fine di quantificare l'entità del corrispettivo da richiedere, si potrà tenere conto anche degli eventuali precedenti finanziamenti o corrispettivi pagati dal Soggetto terzo, diversi da quelli corrisposti per l'attività di consulenza o di ricerca (es. corrispettivi, borse di dottorato, borse di studio, contributi liberali di altra natura, ecc.).

Qualora l'autorizzazione sia concessa, il Soggetto terzo sarà chiamato a sottoscrivere con l'Ateneo un contratto di licenza a tempo determinato, nel testo che sarà predisposto dagli uffici competenti dell'Ateneo. Tale contratto definirà altresì il contesto nel quale il marchio può essere utilizzato e i limiti di utilizzo dello stesso.

(e) Uso del Marchio di Ateneo accompagnato dalla denominazione della Struttura

Tutto quanto sopra riferito in relazione all'uso del Marchio di Ateneo deve considerarsi applicabile anche al Marchio di Ateneo accompagnato dalla denominazione della Struttura.

(f) Modalità per la richiesta di autorizzazione

La richiesta per l'uso del Marchio di Ateneo dovrà essere redatta per iscritto, su apposito modulo e inviata all'indirizzo mail: kto@unibo.it oppure al seguente indirizzo postale Università di Bologna, Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Via Zamboni 33 - 40126 Bologna.

La richiesta dovrà essere corredata di tutta le informazioni e la documentazione idonea a descrivere l'iniziativa e le modalità con cui si intenda usare il Marchio di Ateneo, i dati del Soggetto terzo richiedente, nonché la pregressa collaborazione con l'Ateneo su cui la richiesta è fondata.

7. Usi vietati del marchio

L'Ateneo non consente in nessun caso l'uso del proprio marchio quando tale uso sia incompatibile con le finalità istituzionali e con la reputazione dell'Ateneo stesso, nonché con i valori di cui è portatore.

8. L'attività di controllo sugli usi del Marchio di Ateneo

Al fine di garantire che tutti gli usi del Marchio di Ateneo siano effettuati nel pieno rispetto delle presenti linee guida e della legge vigente, l'Ateneo potrà effettuare controlli volontari o su apposita segnalazione al fine di individuare e reprimere ogni eventuale abuso.

9. Rinvio ad altre disposizioni

Sono fatte salve le disposizioni relative a specifiche materie.

10. La gestione delle sponsorizzazioni

10.1 Finalità

Le presenti linee guida delineano i presupposti, le condizioni, nonché la procedura di sponsorizzazione e conseguente scelta dello sponsor da parte dell'Ateneo e/o delle sue Strutture per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza e trasparenza.

Per 'sponsor' si intende il soggetto che, al fine di incrementare la propria notorietà, o quella dei propri segni distintivi corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto (sponsee) veicolatore del nome o dei segni distintivi individuati dallo sponsor stesso.

Per 'sponsee' si intende il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella diffusione del nome o dei segni distintivi dello sponsor secondo quanto previsto dal contratto di sponsorizzazione.

10.2 Condizioni

Il ricorso al contratto di sponsorizzazione è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:

- il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo;
- l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività istituzionale dell'Ateneo e l'attività dello/degli sponsor;
- il conseguimento di risparmi di spesa e/o di nuove entrate per l'Ateneo.

10.3 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

L'Ateneo e/o le Strutture (sponsee) con il contratto di sponsorizzazione associano la propria immagine a quella di Soggetti terzi (sponsor) per sostenere:

- iniziative culturali organizzate dall'Ateneo e/o dalle sue Strutture;
- l'esecuzione di lavori, le forniture di prodotti, le prestazioni di servizi, come definite dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 163/2006);
- servizi erogati dall'Ateneo ai propri utenti interni ed esterni nell'ambito della propria attività istituzionale.

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con uno o più Soggetti privati e pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro.

La sponsorizzazione può essere di natura economica, tecnica (esecuzione di lavori; forniture di prodotti, prestazioni di servizi), o entrambi.

E' possibile prevedere diverse modulazioni di sponsorizzazione nell'ambito della stessa iniziativa sponsorizzata (ad esempio: Sponsor Esclusivo, Main Sponsor, Co-Sponsor, Sponsor Tecnico).

10.4. Individuazione dello sponsor

La scelta dello o degli sponsor deve avvenire nel rispetto, ove ne ricorrano i presupposti, dei principi espressi nel Codice dei Contratti in materia di procedura a evidenza pubblica e procedure negoziate e in economia.

In caso di spontanea candidatura da parte di uno sponsor relativamente ad una particolare iniziativa, si esprimerà la Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni in base a quanto previsto al paragrafo 10.7.

10.5 Esclusioni

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei Soggetti privati, pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni ed altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Ateneo e che esercitino attività in situazioni di conflitto di interesse con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Sono altresì escluse le proposte riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- pubblicità diretta o collegata ritenuta contraria al buon costume e all'ordine pubblico;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

L'Ateneo, a suo insindacabile giudizio, si riserva infine di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ravvisi nell'associazione tra l'Ateneo e l'immagine dello sponsor un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine e iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

10.6 Contratto di sponsorizzazione

Il ricorso a forme di sponsorizzazione va formalizzato per iscritto prevedendo, per la specifica iniziativa sponsorizzata, in ogni caso, i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto e finalità;
- b) il diritto esclusivo o non-esclusivo riconosciuto allo sponsor sullo spazio pubblicitario inerente all'iniziativa sponsorizzata e ad essa circoscritta;

- c) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità dello sponsor nell'ambito dell'iniziativa sponsorizzata;
- d) i limiti:
 - dello sfruttamento dell'immagine dello sponsor a fini pubblicitari;
 - di eventuali benefit per lo sponsor nell'ambito dell'iniziativa sponsorizzata;
 - di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del marchio dello sponsor sul materiale di comunicazione e pubblicità.
- e) durata;
- f) gli obblighi delle parti;
- g) corrispettivo della sponsorizzazione, fatturazione e aspetti fiscali;

In nessun caso le sponsorizzazioni possono pregiudicare o condizionare l'attività istituzionale dell'Ateneo.

Con riferimento al punto b) si evidenzia che, qualora uno sponsor abbia un diritto esclusivo di pubblicità nell'ambito dell'iniziativa sponsorizzata, questo diritto non si estende a tutti gli spazi e iniziative dell'Ateneo.

10.7 La Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni

La valutazione delle proposte di sponsorizzazione è presidiata dalla Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni.

Le iniziative di sponsorizzazione di importo complessivo uguale o superiore ad euro 5.000,00 (imponibile), devono essere autorizzate dalla Commissione sulla base delle proposte formulate dalle Strutture o dalle Aree dell'Amministrazione generale dell'Ateneo, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 10.2 e valutando:

- l'entità del finanziamento economico o della diversa utilità assicurata dalla/e sponsorizzazione/i;
- l'opportunità dell'iniziativa;
- la visibilità richiesta dallo/dagli sponsor.

La valutazione delle proposte pervenute si atterrà in particolare a:

- i principi statutari;
- il Codice Etico dell'Ateneo;
- criteri di opportunità, al fine di evitare di arrecare pregiudizi o danni all'immagine dell'Ateneo.

La Commissione si riserva altresì l'opportunità di tutelare il valore morale dell'Università nell'ambito dell'iniziativa sponsorizzata e di valutare come un unico contratto di sponsorizzazione anche più contratti aventi finalità o oggetto analogo.

Le iniziative di sponsorizzazione di importo complessivo inferiore ad euro 5.000,00 (imponibile), devono essere preventivamente comunicate alla Commissione dalle Strutture o dalle Aree dell'Amministrazione generale dell'Ateneo. Le singole Strutture e Aree, nell'attivare le iniziative di sponsorizzazione di importo inferiore a 5.000,00 euro, devono, in ogni caso, attenersi ai criteri dettati dalle presenti linee guida.

Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente della Commissione Marchio e Sponsorizzazioni, d'intesa col Dirigente dell'Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione, potranno svolgere i compiti di competenza della Commissione con riferimento alle iniziative di sponsorizzazione, sottoponendole alla Commissione per opportuna conoscenza nella prima seduta utile.

10.8 Forme ammissibili di promozione, comunicazione e pubblicità della sponsorizzazione

E' ammessa la visibilità dello/degli sponsor esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa di sponsorizzazione.

A titolo esclusivamente esemplificativo, la visibilità dello sponsor può prevedere:

- l'inserimento del marchio del Soggetto terzo, preceduto dalla scritta "sponsor", nel materiale di diffusione dell'iniziativa eventualmente prodotto in formato cartaceo e digitale.
- citazione del Soggetto terzo nelle comunicazioni istituzionali (es. comunicati stampa, news sui canali web, ecc.), fermo restando le limitazioni della rete GARR;
- eventuali ulteriori spazi di visibilità all'interno di materiali editoriali prodotti.

Nell'ambito dell'iniziativa sponsorizzata lo sponsor:

- può distribuire materiale informativo sui propri prodotti e servizi negli spazi dedicati e preventivamente concordati con l'Ateneo;
- non può concludere contratti o vendere/distribuire i propri prodotti/servizi.

Le forme di visibilità sopra indicate od eventuali diverse da quelle indicate verranno sottoposte alla valutazione della Commissione Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni.

10.9 Modalità di presentazione delle iniziative di sponsorizzazione alla Commissione

Le iniziative di sponsorizzazione, da autorizzare o comunicare, vanno inoltrate all'Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione - Settore Affari generali e coordinamento fundraising per la Terza Missione utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici, all'indirizzo mail: artec.fundraising@unibo.it oppure al seguente indirizzo postale: Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna, Settore Affari generali e coordinamento fundraising per la Terza Missione ,
Via Zamboni 33 - 40126 Bologna.

Il Settore Affari Generali e Coordinamento Fundraising per la Terza Missione – Area Rapporti con
le Imprese Terza Missione e Comunicazione istruisce le pratiche da sottoporre alla Commissione
Marchio di Ateneo e Sponsorizzazioni nella prima seduta utile.